

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 62

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 20 al 26 febbraio 2003)

INDICE

BATTAFARANO: sulla casa circondariale di Taranto (4-03125) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	Pag. 2867	CURTO: sulla lettera inviata dal dottor Gaeta ad alcuni magistrati (4-00997) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	Pag. 2890
BOCO: sull'inquinamento idrico a Vicenza (4-02335) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	2868	DANZI ed altri: sulla vicenda di un giornalista utilizzato presso la sede RAI della Basilicata (4-02793) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	2877
BONATESTA: sulla vicenda di un giornalista utilizzato presso la sede RAI della Basilicata (4-02598) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	2869	DATO: sul programma televisivo «Il Fatto» (4-02431) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	2892
CALDEROLI: sui centri di assistenza per infortunistica (4-02987) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	2882	DEMASI, COZZOLINO: sulla vicenda del dottor Benito D'Emma (4-01309) (risp. CURSI, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	2894
CORRADO: sull'ambasciata italiana a Lima (4-02822) (risp. BACCINI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2884	DE PETRIS: sulla presenza di acrilammide nei cibi (4-03124) (risp. CURSI, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	2897
sui livelli di sicurezza della casa circondariale di Marassi a Genova (4-03202) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	2885	EUFEMI: sui contributi previdenziali versati dai dipendenti delle Poste (4-02440) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	2899
COSTA: sulla strada statale n. 274 (4-02949) (risp. MARTINAT, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	2888	FORCIERI: sulla mancata ricezione del segnale televisivo in provincia di La Spezia (4-02903) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	2901
CREMA: sui flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari di origine italiana (4-03622) (risp. ANTONIONE, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2889	GUBETTI: sul settore penale del tribunale di Napoli (4-01214) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	2902
		IERVOLINO: sulla strada statale n. 268 «del Vesuvio» (4-02954) (risp. MARTINAT, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	2904

MURINEDDU ed altri: sulla macellazione di animali affetti da patologie (4-03328) (risp. CURSI, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>) Pag. 2905	sulla trasmissione televisiva della RAI «Uno di noi» (4-03214) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>) Pag. 2912
PIANETTA ed altri: sulle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese (4-01980) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>) 2909	VERALDI: sulla soppressione del centro regionale di «teleallarme» della Calabria (4-02897) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>) 2914
STIFFONI ed altri: sulla raccolta di firme contro lo stazionamento di zingari nel comune di Verona (4-00944) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>) 2911	ZANCAN: sui lavori di rifacimento del muro di cinta della sede del Ministero della giustizia a Roma (4-03108) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>) 2915

BATTAFARANO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la Casa Circondariale di Taranto ospita attualmente 600 detenuti mentre il numero degli agenti della Polizia Penitenziaria è inferiore di 30 unità rispetto all'organico previsto;

questa carenza crea notevole difficoltà nonostante il notevole impegno della direzione del carcere e di tutto il personale addetto,

si chiede di sapere se non si intenda provvedere tempestivamente ad assicurare le unità necessarie per un ottimale svolgimento del servizio.

(4-03125)

(10 ottobre 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che presso la casa circondariale di Taranto la carenza di personale di polizia penitenziaria riguarda solo il ruolo degli ispettori (ne mancano 27 unità) e il ruolo dei sovrintendenti (ne mancano 14 unità).

Invece, per quanto concerne il ruolo degli agenti-assistenti, a fronte di un organico previsto di 278 unità ne sono presenti 295.

La citata carenza di ispettori e sovrintendenti, rispetto alla dotazione organica prevista, pur lasciando presagire delle difficoltà per lo svolgimento di alcuni servizi all'interno dell'istituto, non è determinante per garantire la sicurezza, anche alla luce della massiccia presenza di operatori dei ruoli gerarchicamente inferiori che costituiscono la migliore garanzia di sicurezza per il penitenziario.

Infatti, con queste unità la Direzione è perfettamente in grado di garantire la costante vigilanza della struttura e di compensare, all'occorrenza, le eventuali defezioni dovute alle assenze per malattia del personale oltre che di disporre di un adeguato contingente per far fronte a quelle imprevedibili esigenze che dovessero manifestarsi anche presso il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti dell'istituto.

In ogni caso, a dimostrazione che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria tiene in debito conto la problematica sollevata, si rappresenta che, al termine delle attività formative in corso presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria per conseguire il grado di vice ispettore e compatibilmente con le risorse disponibili, si provvederà a disporre l'adeguamento del predetto ruolo presso la casa circondariale di Taranto.

Per quanto concerne il ruolo dei sovrintendenti si sottolinea come si sia già provveduto, nel mese di agosto dello scorso anno, al riequilibrio parziale della carenza di tali operatori con l'assegnazione presso l'istituto di Taranto di 7 unità attraverso le procedure di mobilità ordinaria (graduatoria vigente) e la conferma di 6 unità, già amministrare dall'istituto, non

appena concluso il prescritto corso di formazione propedeutico al conseguimento del grado di vice sovrintendente.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(18 febbraio 2003)

BOCO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che numerosi cittadini di Vicenza sono stati interessati da sindrome da intossicazione acuta, prodotta dall'inquinamento idrico riconducibile alla presenza di colibatteri fecali la cui provenienza è in fase di accertamento da parte degli organi a ciò preposti;

che la grave emergenza si è praticamente manifestata il 18 maggio 2002, ma a causa di una superficiale valutazione da parte degli organismi competenti l'ordinanza comunale di divieto di assunzione dell'acqua è stata prodotta il 21 maggio 2002, con evidente grave nocumento per la pubblica salute;

che il procuratore della Repubblica di Vicenza ha dichiarato ai giornali locali che c'è stata una chiara sottovalutazione dell'accaduto, riconducibile, verosimilmente, alla consultazione elettorale imminente;

che dunque la salute pubblica sarebbe stata posposta al calcolo elettorale;

che i profili di responsabilità riguardano un numero esiguo di attori e le perizie tecniche, a quanto risulta dalla stampa locale, sarebbero state esperite,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga normale che a distanza di venti giorni dall'accadimento non si sia ancora pervenuti alla formulazione dei capi di imputazione coerenti con la fattispecie per i responsabili di questo grave attentato alla salute dei cittadini.

(4-02335)

(5 giugno 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si rappresenta che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza veniva a conoscenza, tramite la stampa locale, dei fatti, seppure non ancora completamente delineati, in data 20 maggio 2002 e nello stesso giorno il pubblico ministero assegnatario, dott. Alessandro Severi, delegava il N.A.S. dei Carabinieri di Padova per le indagini preliminari

In data 23 maggio 2002 veniva iscritto un procedimento penale contro ignoti per il delitto di cui agli articoli 439 e 452 del codice penale, ed il giorno successivo l'organo di polizia giudiziaria trasmetteva un primo, parziale rapporto. Il 24 maggio 2002 veniva nominato consulente tecnico l'ingegner Mauro Tona per le questioni concernenti l'idraulica, mentre l'11 giugno 2002 veniva nominato consulente il dottor Alessandro Biz-

zotto per le questioni concernenti le caratteristiche chimico-microbiologiche delle acque. Il 15 giugno 2002 perveniva all'autorità giudiziaria precedente il secondo, ancora parziale, rapporto del N.A.S.

La complessità della vicenda – che vede, tra l'altro, la possibilità di querele a cascata di singoli cittadini per il reato di lesioni colpose – non ha evidentemente consentito la conclusione delle indagini in tempi brevi. Attualmente, tuttavia, le stesse sono in fase di conclusione: infatti, il pubblico ministero assegnatario del procedimento sta esaminando l'ulteriore materiale raccolto (un tabulato telefonico ed una terza consulenza tecnica di natura medico-legale conferita il 5 novembre 2002 con termine assegnato al consulente di due mesi) per le definitive determinazioni sul caso in esame.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(18 febbraio 2003)

BONATESTA. – *Ai Ministri delle comunicazioni, del lavoro e delle politiche sociali e della giustizia.* – Premesso che:

presso la redazione della sede Rai di Basilicata, a partire dagli anni '80, è stato utilizzato in qualità di informatore il signor Roberto Rizzo, con matricola Rai n. 647597;

all'epoca il suddetto collaboratore risultava il più giovane informatore presso le redazioni regionali della Rai;

nel 1989, quando è stato iscritto all'Ordine dei Giornalisti-Elenco Pubblicisti, il Rizzo ha più volte chiesto ufficialmente al caporedattore di sede il suo utilizzo in qualità di giornalista *ex* articoli 2 e 36 del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti;

tale richiesta non è mai stata soddisfatta, fino al luglio del 1992, mentre al contrario presso la redazione Rai di Potenza venivano utilizzati, in alcuni casi anche ripetutamente, giornalisti pubblicisti senza alcun rapporto preesistente con la testata giornalistica;

tale principio di preesistenza è stato più volte sollecitato, dal giornalista Rizzo, per ottenere una collaborazione giornalistica, e sempre di fatto negato dai capiredattori di sede, dai Comitati di redazione Rai di Potenza e dalla stessa Fnsi regionale, all'epoca presieduta prima dall'ex caporedattore di sede Franco Corrado e poi dall'attuale caporedattore Renato Cantore;

allo stesso collaboratore, sempre per volontà dei responsabili di redazione, dell'Usigrai e della Fnsi regionale, è stata anche negata la possibilità, dopo avere effettuato una collaborazione *ex* articoli 2 e 36 del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti dal luglio al dicembre 1992, di ottenere la copertura del posto di corrispondente provinciale da Matera;

tale posto era e continua ad essere coperto, con l'assenso tacito del sindacato dei giornalisti, dal giornalista pubblicista Franco Di Pierro, il quale risulta ancora oggi dipendente dell'Ufficio Stampa della Regione

Basilicata e collaboratore fisso *ex* articolo 36 presso la Gazzetta del Mezzogiorno;

sulle incompatibilità funzionali ed anche operative nello svolgimento contestuale del lavoro subordinato di dipendente regionale e quello di corrispondente per la Rai (ivi compresa la necessità di separare e non cumulare i diversi orari di lavoro e di disponibilità) ad opera del giornalista Di Pierro (il quale è sempre risultato componente del direttivo regionale Fnsi) in nessuna occasione la Fnsi regionale e il sindacato interno della Rai hanno mai sollevato censure;

tale atteggiamento della Fnsi di Basilicata e dei comitati di redazione Rai di Potenza contrasta con il contenuto di un documento approvato dagli stessi organismi contro il conflitto di interessi e per il divieto di cumulo, fra attività di ufficio stampa in enti pubblici ed attività giornalistica presso organi di stampa ed emittenza radio-televisiva, al Congresso interregionale della stampa di Puglia e Basilicata svoltosi a Rifreddo (Potenza) nel 1993.

anche quando, su formale denuncia di un altro giornalista pubblicista materano senza lavoro, il caporedattore di sede Franco Corrado ebbe a sospendere dal suo incarico il corrispondente Di Pierro, non è stato consentito al Rizzo di prenderne anche temporaneamente il posto;

ogni altra possibilità di collaborazione è stata negata al Rizzo anche dopo il conseguimento della sua laurea in giurisprudenza, nel 1990, nonostante tutti i giornalisti precari utilizzati fino al quel momento ed anche successivamente, fatta eccezione per le giornaliste Grazia Napoli e Cinzia Greci, fossero in possesso di semplice diploma;

il possesso dei titoli di studio e la necessità di selezionare al meglio il personale giornalistico Rai viene adesso sbandierato da Usigrai ed Fnsi, dopo essere stato dimenticato per decenni anche in redazioni come quella della Rai di Basilicata, che è stata gestita negli ultimi anni da esponenti autorevoli della Fnsi regionale, come i capiredattori Franco Corrado e Renato Cantore;

nel periodo di collaborazione *ex* articoli 2 e 36 del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, effettuato dal luglio al dicembre 1992, al Rizzo è stato consentito di realizzare un numero di servizi molto inferiore al minimo stabilito per contratto (4 servizi a settimana), evidentemente per timore che egli potesse preconstituire elementi per intentare vertenza all'azienda;

al contrario, ad altri collaboratori di sede è stato consentito di sfiorare tale numero minimo di servizi stabilito per contratto;

nel gennaio del 1993, quando il caporedattore di sede Mario Truffelli ha comunicato al Comitato di redazione della Rai Basilicata di avere richiesto una nuova contrattualizzazione del giornalista Rizzo per un periodo di altri sei mesi, lo stesso Comitato di redazione, nella persona dei giornalisti Beatrice Volpe e Gigi Gallucci e in assenza del terzo componente (Celeste Rago), ha chiesto ed ottenuto a maggioranza il ritiro della proposta già formalizzata al Direttore della Tgr;

su tale richiesta, nonostante le proteste del Rizzo, nessuna voce del sindacato interno e della Fnsi regionale si è levata per fornire un minimo di tutela ed evitare la perdita anche temporanea di un'occasione di lavoro, peraltro in una situazione di carenza di organico più volte denunciata dalla redazione potentina ai vertici dell'azienda;

pur di non consentire l'apporto del Rizzo, il Comitato di redazione della Rai di Potenza e la Fnsi regionale hanno ritenuto in quella occasione di rinunciare ad un rinforzo temporaneo di organico fino all'autunno successivo;

dal 1993 in poi, sulla base del principio di preesistenza e continuità di rapporto - questa volta voluto e sancito dall'Usigrai in accordo con l'azienda ma, nei fatti, sempre a beneficio di altri - al Rizzo non è stata consentita più alcuna collaborazione mentre l'azienda ha provveduto all'assunzione, prima temporanea e poi definitiva, dei giornalisti pubblicisti Umberto Avallone e Luigi Di Lauro;

anche quando il giornalista Rizzo è venuto a trovarsi nella condizione di ultimo precario del vecchio bacino di collaboratori di sede a non beneficiare di un rapporto giornalistico a tempo indeterminato, la Rai e il sindacato interno, sempre con il beneplacito della Fnsi regionale, gli hanno comunque negato ogni possibilità di collaborazione;

tale atteggiamento contrasta totalmente con il comportamento di Comitato di redazione della Rai Basilicata e Fnsi regionale negli anni precedenti al 1992 allorquando, per consentire l'accesso a prime collaborazioni Rai per giornalisti pubblicisti lucani oppure per consentirne la prosecuzione ed il rinnovo in deroga a quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro dei giornalisti per la priorità di utilizzo di giornalisti professionisti disoccupati, erano stati sottoscritti documenti e stipulati accordi sindacali a livello locale su iniziativa del Comitato di redazione Rai Basilicata e dell'Associazione della Stampa di Puglia e Basilicata;

il suddetto atteggiamento contrasta anche con quanto concordato ripetutamente ed ufficialmente fra Rai ed Usigrai, negli anni 1996 e 1997, per il blocco delle nuove collaborazioni esterne e l'utilizzo prioritario, fino ad esaurimento con assunzione a tempo indeterminato, di quei collaboratori di testate Rai, giornalisti pubblicisti o professionisti, che avessero già lavorato in passato «anche con contratti diversi da quello giornalistico»;

secondo tale principio e in virtù degli accordi predetti, oltre agli altri titoli il giornalista Roberto Rizzo avrebbe potuto far legittimamente e ragionevolmente valere, oltretutto in presenza di uno svuotamento completo del bacino giornalisti precari presso la redazione Rai di Basilicata, i numerosi anni di collaborazione in qualità di informatore a partire dagli anni '80;

per la precisione - e del resto contraddicendo anche quanto la Rai ha ritenuto di precisare in risposta all'interrogazione 4-09157 del 14 gennaio 1998 sulla possibilità di utilizzare *ex* articolo 2 del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, in presenza di specifiche competenze (es. collaborazioni per la testata sportiva), giornalisti pubblicisti già collabora-

tori di sede e testata anche in presenza di giornalisti professionisti disoccupati – al giornalista Roberto Rizzo è stata negata ripetutamente, a partire dall'anno 1997, una collaborazione *ex* articolo 2 per lo sport presso la redazione di Potenza, nonostante egli fosse già stato utilizzato con regolarità e continuità in tale settore, nel periodo di contratto Rai luglio/dicembre 1999, e tra l'altro risultasse, a differenza delle sue colleghe Grazia Napoli e Cinzia Greci, poi beneficiarie di quella collaborazione, l'unico giornalista collaboratore della redazione Rai di Basilicata ad essere iscritto al Gruppo Pugliese e Lucano Giornalisti Sportivi «F. De Benedictis» aderente all'USSI (Unione Stampa Sportiva);

al contrario, azienda e sindacato decidevano di affidare questa collaborazione sportiva a due giornaliste professioniste disoccupate, Cinzia Greci e Grazia Napoli, le quali sono state poi assunte a tempo indeterminato, lo scorso anno, presso la redazione di Potenza, nonostante esse non si fossero mai occupate di sport fino alla prima collaborazione con la redazione Rai Basilicata e non risultassero neppure iscritte, nel periodo iniziale della loro collaborazione, all'Unione Stampa Sportiva;

alle proteste anche documentate del Rizzo, la Fnsi regionale e l'allora presidente Renato Cantore hanno sempre risposto con il silenzio oppure con lettere evasive e contraddittorie, talvolta con punte di risentimento personale (si vedano le lettere del 5 settembre 1998 e del 21 settembre 1998, prot. Presidente Assostampa Basilicata nn. 712/98 e 759/98);

in quegli stessi anni, nonostante le richieste di sostegno in tal senso, la Fnsi di Basilicata non ha neppure ritenuto di sostenere le legittime richieste del giornalista Rizzo per una sua occupazione stabile presso altre testate anche di nuova costituzione, come ad esempio la «Nuova Basilicata»;

invece lo stesso organismo sosteneva dapprima l'assunzione e poi la vertenza di lavoro, presso la società proprietaria della «Nuova Basilicata», relativa al giornalista pubblicista Angelo Oliveto;

la Fnsi regionale sosteneva anche, interpretando questa volta assai correttamente il suo ruolo, la richiesta del suddetto giornalista per il riconoscimento del praticantato d'ufficio presso l'Ordine dei giornalisti della Basilicata;

tale richiesta veniva poi accolta dall'Ordine dei giornalisti della Basilicata e, una volta superato l'esame, al giornalista Oliveto venivano affidate le prime collaborazioni per sostituzioni estive presso la Rai di Basilicata;

tale giornalista veniva anche inserito nel direttivo della Fnsi di Basilicata, organismo del quale tuttora è componente;

alle giornaliste disoccupate Greci e Napoli, che all'epoca avevano ruoli di responsabilità nella Fnsi regionale, è stato consentito anche di spezzare in due il periodo di sostituzione estiva *ex* articolo 1 del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti e di avvicinarsi nel contratto di collaborazione sportiva, *ex* articolo 2, durante il periodo invernale e per la durata di otto mesi, negli anni 1997, 1998 e 1999;

neppure dopo l'assorbimento delle suddette giornaliste, negli ultimi tre anni, al Rizzo è stato consentito di effettuare alcuna ulteriore collaborazione giornalistica con la redazione Rai di Potenza, utilizzando al contrario due altri giornalisti professionisti disoccupati, in qualità di nuovi collaboratori (Angelo Oliveto e Alfredo Di Giovanpaolo), i quali coprono attualmente le possibilità di lavoro per sostituzione ferie estive e per la collaborazione sportiva invernale *ex* articolo 2;

in tutti gli anni successivi al 1992 al suddetto collaboratore è stata solamente affidata presso la sede Rai di Basilicata, dal febbraio al giugno 1999, una collaborazione con contratto di autore testi per una trasmissione realizzata sui canali satellitari della Rai, con il contributo editoriale della testata T3 di Basilicata, da una redazione lucana coordinata dal giornalista caposervizio di sede, Rocco Brancati, e con la partecipazione dell'inviato Oreste Lopomo in qualità di conduttore;

in data 27 marzo 2002, con lettera prot. n. 047.02 Redazione Rai Potenza, il giornalista Roberto Rizzo ha chiesto al caporedattore di sede, Renato Cantore, di essere utilizzato presso la redazione Rai di Basilicata precisando di essere anche giornalista professionista iscritto nell'elenco nazionale disoccupati;

in quella data presso tale redazione risultava contrattualizzato il giornalista professionista Alfredo Di Giovanpaolo, *ex* articolo 2 del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti per la testata sportiva, mentre l'altro collaboratore di sede, il giornalista professionista Angelo Oliveto, continuava a prestare la sua opera a tempo pieno, *ex* articolo 1 del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti e sin dall'ottobre 2001, presso l'agenzia Ansa di Potenza;

la richiesta di utilizzazione comunicata al caporedattore Cantore è stata anche inviata, per lettera raccomandata, all'Usigrai (data 15 aprile 2002), all'Ufficio Personale e ai direttore di testate Rai (data 2 maggio 2002);

in data 10 maggio 2002 il giornalista Rizzo ha anche inviato all'attuale Presidente dell'Assostampa di Basilicata, Gianni Molinari, una lettera con cui chiedeva un contributo dal Fondo di Solidarietà FNSI per giornalisti disoccupati e segnalava il suo grave stato di totale disoccupazione;

a tale lettera raccomandata il responsabile della Fnsi regionale od altro dirigente non hanno mai fornito alcuna risposta, anche di sola e semplice solidarietà;

in data 21 giugno 2002 il giornalista Roberto Rizzo ha inviato alla Direzione dell'Ufficio del Personale e delle Risorse Umane e, per conoscenza, al Direttore della Testata per l'informazione regionale, Angela Buttiglione, una lettera, avente ad oggetto la richiesta di colloquio di selezione per giornalisti precari presso testate e redazioni Rai e la situazione utilizzo precari presso la sede regionale Rai di Basilicata;

in assenza di risposta e di alcuna tutela sindacale, il Rizzo ha inviato al Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Basilicata, in data 19 giugno 2002, prot. n. 332/02, una richiesta di tutela;

nonostante tali comunicazioni, il giorno 1° luglio 2002 presso la redazione Rai di Basilicata è stata formalizzata la sola assunzione a termine del giornalista professionista Angelo Oliveto, il quale ha appena concluso un contratto a tempo pieno con l'agenzia Ansa di Potenza e risulta iscritto nella lista di disoccupazione solo da pochi giorni;

il giornalista Roberto Rizzo continua a restare disoccupato, nonostante egli sia iscritto alla lista disoccupati dal gennaio 2002 e risulti in totale stato di disoccupazione;

Usigrai e Fnsi regionale non hanno assolutamente tenuto in considerazione la situazione del Rizzo e continuano nel loro «assordante» silenzio;

la Fnsi non si è neppure adoperata, a differenza di quanto è accaduto in passato per la tutela di altri colleghi, per consentire al Rizzo un'assunzione a termine presso l'agenzia Ansa di Potenza, dove a prendere il posto del giornalista Angelo Oliveto, passato temporaneamente in Rai, è stata una giornalista professionista proveniente da Napoli;

il giornalista Roberto Rizzo, che vive adesso una situazione umiliante e mortificante, senza neppure copertura la copertura sanitaria Casagit e non potendo tra l'altro percepire alcuna indennità di disoccupazione, ha segnalato questa situazione al Direttore della Tgr, Angela Buttiglione, e al Comitato di redazione Rai di Basilicata, al quale ultimo ha chiesto di intervenire a tutelare le stesse garanzie che quello stesso organismo ha sollecitato, dagli anni 80 in poi, nei confronti di altri giornalisti lucani ex collaboratori Rai di Basilicata e senza lavoro;

il Rizzo ha anche chiesto di conoscere le ragioni della sua esclusione, che risulta inaccettabile non solo per ragioni di opportunità e per il mancato rispetto dell'articolo 4 del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti ma anche alla luce di quanto il Ministero delle comunicazioni, su indicazione della Rai, ha fornito in risposta all'interrogazione 4-01896, presentata dall'interrogante in data 2 aprile 2002;

in tale risposta, infatti, la Rai conferma le ragioni addotte dal Rizzo e segnalate più volte dall'interrogante in altri atti ispettivi, in ordine all'inesistenza di un accordo aziendale vigente fra Rai ed Usigrai, per la limitazione dell'uso dei giornalisti professionisti disoccupati e l'esclusione di quei giornalisti collaboratori di testata che abbiano lavorato prima del 1996 oppure in forma non continuativa;

per l'esattezza, la Rai precisa che l'ultimo accordo sindacale legato all'espletamento delle selezioni per giornalisti, poi bloccata su ricorso dell'Ordine dei Giornalisti, prevede l'indicazione di utilizzare nel frattempo quei giornalisti che avessero iniziato a lavorare con la Rai, senza una necessaria continuità, a partire dal 1° gennaio 1992. Circostanza questa che confermerebbe la natura di esclusione immotivata decisa adesso per il Rizzo presso la redazione Rai di Basilicata;

inoltre la Rai si limita solo a precisare che «attualmente, in sede di rinnovo dell'Accordo integrativo al contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la Rai e l'Usigrai stanno esaminando la possibilità di costituire un bacino di reperimento professionale da cui attingere per future assunzioni

a tempo determinato». A tal fine e a tutt'oggi, è stato solamente «ipotizzato di inserire in tale bacino i giornalisti maggiormente utilizzati a termine in un arco temporale e per un minimo di giorni ancora da definire»;

presso la sede Rai di Basilicata invece, al contrario di altre sedi e testate della Rai ove vengono adesso utilizzati anche giornalisti disoccupati con primo contratto di collaborazione, si è arbitrariamente ritenuto di applicare un accordo che ancora non esiste e che lede il principio posto dall'articolo 4 del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, il tutto ancora una volta in danno del giornalista Roberto Rizzo e a beneficio di un suo collega che risulta titolare di una pluralità di rapporti di lavoro giornalistici e può percepire anche indennità di disoccupazione;

la situazione appena descritta definisce un quadro di assoluta emarginazione e mortificazione professionale per un giornalista che, evidentemente, paga con questa totale e costante elusione delle più ragionevoli regole sindacali il fatto di non condividere le posizioni di vertice della Fnsi di Basilicata, alla quale comunque risulta puntualmente iscritto;

tale mortificazione ed emarginazione professionale non risulta un fatto isolato in una realtà professionale come quella della redazione Rai di Potenza, nella quale altri giornalisti dipendenti hanno subito trattamenti analoghi e per le stesse identiche ragioni, come del resto denunciato dall'interrogante con atto ispettivo 4-03003 in data 20 novembre 1996;

la tecnica dell'isolamento e dell'emarginazione per chi dissente o non si uniforma ai vertici del sindacato interno ed esterno si unisce all'insoddisfazione per il modo smaccatamente di parte con cui viene gestita complessivamente la stessa informazione, presso la sede Rai di Basilicata, e che è emersa di recente non solo nella denuncia dei parlamentari lucani di centrodestra ma anche in quella del segretario regionale di Rifondazione Comunista;

quando si tratta di tutelare soggetti non vicini alle posizioni di vertice del sindacato, il principio di eguaglianza e lo slogan della sinistra («lavorare meno, lavorare tutti») tanto cara all'Usigrai e alla Fnsi non trova evidentemente applicazione in una realtà di servizio pubblico come la redazione Rai di Basilicata, che pure è diretta da un esponente autorevole della Fnsi nazionale come il giornalista caporedattore Renato Cantore;

che lo stesso principio viene comodamente eluso, più in generale, in tutta la realtà editoriale lucana, se è vero che la Fnsi regionale nessuna parola o sostegno ha speso per consentire al Rizzo, in tutti questi anni, una benché minima opportunità di stabile occupazione;

l'esclusione del giornalista Roberto Rizzo dalle collaborazioni di sede, in Basilicata, non apparirebbe giustificata neppure in ordine ad una valutazione negativa delle sue capacità professionali poiché egli risulta in possesso di:

laurea in giurisprudenza e *master* di specializzazione in diritto ed economia,

esperienza quasi ventennale e specifica (in Italia e all'estero) nel settore radiotelevisivo, ove si è visto riconoscere i titoli di giornalista pubblicista e professionista;

in virtù di tali considerazioni la professionalità del Rizzo, oltretutto testata e confermata anche molto tempo prima che l'attuale caporedattore Cantore diventasse responsabile di redazione, in tutta ragionevolezza sarebbe perlomeno equiparabile a quella del collega Oliveto e quindi in condizione di richiedere legittimamente, allo stesso modo, una seppur minima occasione di lavoro temporaneo presso la sede Rai di Basilicata;

del resto non si giustifica, per coerenza, la ragione per la quale il caporedattore Rai di Basilicata non avrebbe richiesto per questa estate una sostituzione per ferie alternata fra i giornalisti Rizzo ed Oliveto, così come invece chiesto ed ottenuto nel caso delle collaborazioni delle giornaliste Greci e Napoli;

al giornalista Roberto Rizzo, che ha segnalato la sua situazione anche ai Componenti della Commissione Parlamentare di Vigilanza, non rimane che rivolgersi adesso al magistrato del lavoro, per violazione dei contratti collettivi e per abuso e carenza di rappresentanza sindacale;

il caso appena descritto e le mortificazioni subite da questo giornalista dimostrano che la libertà sindacale e la corretta applicazione delle regole, principi sbandierati molto spesso da Usigrai ed Fnsi per sparare zero contro il Governo e tutto il centro-destra, sono solo un'ipocrita foglia di fico che nasconde paradossalmente atteggiamenti da «padroni delle ferie» incompatibili con l'attività sindacale e utilizzati, invece, dal sindacato unico dei giornalisti per allontanare e sopprimere, per fortuna solo professionalmente, chi dissente o non si uniforma,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali motivazioni ufficiali, nel mancato rispetto dell'articolo 4 del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti e al di là della lettura sostanziale dei fatti che non merita altri commenti, la Rai abbia escluso totalmente il giornalista Roberto Rizzo anche dalle ultime sostituzioni estive presso la sede Rai di Basilicata pur essendo vigente un accordo per l'utilizzo dei precari dal 1° gennaio 1992, come confermato dalla stessa Rai in risposta all'interrogazione 4-01896 presentata dall'interrogante in data 2 aprile 2002, e non sussistendo al momento alcuna limitazione per il blocco delle collaborazioni anche rispetto a prime contrattualizzazioni;

per quali motivi non sia stata richiesta o accordata neppure una sostituzione alternata con il collega Oliveto, così come era accaduto in passato con le giornaliste Greci e Napoli;

per quali motivi l'Ufficio Personale non abbia accolto la sua richiesta per un colloquio di selezione, diversamente da altri colleghi già precari o di primo contratto, e se lo stesso ufficio, come è accaduto per altre sedi e strutture Rai, abbia convocato ed effettuato il predetto colloquio con il giornalista Angelo Oliveto prima di autorizzarne la nuova collaborazione di sede avviata il giorno 1° luglio 2002.

Quali provvedimenti, inoltre, si intenda adottare per:

assicurare al giornalista Roberto Rizzo e a tutti coloro, che risultino vittime di una perdurante emarginazione professionale presso le testate Rai, adeguata tutela e legittima parità di accesso immediato alle occasioni di lavoro presso la sede suddetta o presso altre strutture della Rai, in conformità dell'articolo 4 del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti e al pari di altri giornalisti professionisti disoccupati già precari Rai oppure di prima contrattualizzazione, i quali ricevono tutela da Usigrai ed Fnsi;

garantire più in generale a tutti i giornalisti una corretta applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico molto al di là della gestione autonoma, anche in sede di interpretazione, della Fnsi, della Commissione Paritetica Fieg-Fnsi;

estendere la stessa garanzia anche nei confronti della stessa Usigrai, la quale non può continuare ad essere il sostanziale «datore di lavoro» dei giornalisti Rai, prevaricando in questo ogni esigenza di trasparenza e parità di trattamento anche in ordine a promozioni e gratifiche, come è accaduto negli scorsi anni presso la stessa redazione Rai di Basilicata;

evitare che presso le testate della Rai le collaborazioni vengano decise e lasciate all'insindacabilità di capiredattori schierati palesemente con l'Usigrai e contro una parte politica, quindi in grado di usare il servizio pubblico come strumento per sopprimere totalmente l'accesso al lavoro per coloro che dissentono o comunque non condividono le loro posizioni od altro;

prevedere, al di là del ricorso alla magistratura ordinaria, un intervento tempestivo più concreto e compiuto di altri organismi per la vigilanza sull'applicazione del contratto giornalistico e per la tutela contro eventuali abusi, a cominciare dall'Ordine Nazionale dei giornalisti e delle sue articolazioni regionali.

(4-02598)

(4 luglio 2002)

DANZI, CURTO, MAGNALBÒ. – *Ai Ministri delle comunicazioni, del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che l'articolo 6 del Contratto di Lavoro dei Giornalisti conferisce al Direttore per la Testata di Informazione Regionale (TGR) il potere di decidere sulle sostituzioni e sulle collaborazioni e ai capiredattori di sede regionale il potere non vincolante di indicare i nomi, con eventuali valutazioni di gradimento;

che indipendentemente dall'apprezzamento personale dei singoli capiredattori e dall'applicazione dell'articolo 6 del Contratto di Lavoro dei Giornalisti, gli accordi sindacali fra Rai ed Usigrai hanno sempre stabilito alcuni principi obbligando a considerare per le nuove assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, il precedente arco temporale di collaborazione;

che tale meccanismo è stato ribadito anche dall'ultimo accordo siglato nel dicembre 2000 ed attualmente vigente, che prevede la creazione di una limitata «lista ponte» per le assunzioni prioritarie a tempo indeterminato e di una più ampia lista di giornalisti precari, tutti collaboratori Rai a partire dal 1° gennaio 1992, da cui dover attingere, prioritariamente, in caso di ulteriori ed eventuali assunzioni a tempo indeterminato oppure di nuove collaborazioni temporanee;

che il suddetto accordo ha previsto anche una priorità di utilizzo per bacino, ovvero l'obbligo di utilizzare o proporre, per una determinata redazione regionale, i nomi dei giornalisti collaboratori esterni che abbiano già lavorato presso quella redazione regionale Rai, sempre a partire dal gennaio 1992;

che con l'interrogazione 4-02598 un componente della Commissione Parlamentare di Vigilanza ha già esposto la situazione che si è verificata presso la sede Rai della Basilicata e precisamente il caso del giornalista Roberto Rizzo, professionista disoccupato e collaboratore Rai dal 1992, escluso dalle sostituzioni estive presso la sede Rai di Potenza;

che l'esclusione non ha giustificazioni in quanto fra gli interessati ad effettuare la sostituzione estiva per ferie presso la sede Rai di Potenza, il signor Roberto Rizzo era l'unico a trovarsi nella condizione di totale disoccupazione, con maggiore anzianità circa l'ultima iscrizione nelle liste di disoccupazione (gennaio 2000) e senza altre collaborazioni giornalistiche;

che viceversa si è tenuto conto esclusivamente di altre situazioni di parziale precariato e di precedente immediata occupazione a tempo pieno senza neppure prendere in considerazione l'ipotesi, come invece è avvenuto negli anni passati sempre ad opera dello stesso caporedattore di sede, di richiedere ed ottenere la divisione del periodo di sostituzione estiva fra diversi giornalisti professionisti lucani in stato di disoccupazione;

che lo stesso giornalista Roberto Rizzo aveva chiesto di dividere il periodo di sostituzione estiva con altri colleghi collaboratori presso la sede Rai di Basilicata;

che a tutt'oggi nessuna azione, da parte dell'Assostampa di Basilicata e dell'Usigrai, è stata posta in essere a tutela del giornalista Roberto Rizzo;

che nessuna risposta è stata fornita, per spiegare quanto è accaduto;

che attualmente alla redazione Rai della Basilicata risultano come giornalisti soltanto collaboratori esterni di bacino, ovvero senza alcun rapporto di lavoro giornalistico a tempo indeterminato *ex* articolo 1 del Contratto di Lavoro dei Giornalisti presso altre testate e con collaborazioni giornalistiche già effettuate con la redazione potentina della Rai, a partire dal 1° gennaio 1992, i signori Angelo Oliveto, Alfredo di Giovanpaolo e Roberto Rizzo;

che con riferimento alle utilizzazioni presso la redazione Rai Basilicata, nessuno di loro risulta inserito nella «lista ponte» di cui all'accordo aziendale Rai-Usigrai del dicembre 2000, e quindi con diritto ad assun-

zione prioritaria – a tempo indeterminato o determinato – rispetto agli altri giornalisti di bacino, ovvero già collaboratori di sede a partire dal 1° ottobre 2002;

che negli anni passati per alleviare giustamente la situazione di precariato, per due giornaliste professioniste disoccupate poi assunte a tempo indeterminato, l'attuale caporedattore presso la redazione Rai di Basilicata ha chiesto ed ottenuto di dividere in parti uguali il periodo di sostituzione estiva per ferie;

che l'applicazione di analogo principio è stato chiesto anche dal giornalista disoccupato Roberto Rizzo, per l'effettuazione della sostituzione estiva nell'estate 2002;

che nello scorso mese di giugno il Direttore della Testata per l'Informazione Regionale (TGR), Angela Buttiglione, ha chiesto al caporedattore della sede Rai della Basilicata, Renato Cantore, di indicare tre nomi, fra i giornalisti collaboratori di bacino, per candidarli al periodo di sostituzione estiva, con eventuali osservazioni sulle capacità professionali dei singoli,

l'interrogante chiede di sapere:

quando siano stati forniti al Direttore della TGR i nomi dei tre giornalisti collaboratori e se in quel momento i giornalisti indicati risultassero tutti iscritti regolarmente nell'elenco nazionale disoccupati tenuto dalla FNSI;

quali siano i nomi indicati dal caporedattore Rai-Basilicata e se fra questi risulta essere stato proposto, indipendentemente da ogni valutazione di carattere professionale, il giornalista professionista disoccupato Roberto Rizzo con la precipua indicazione delle sue precedenti collaborazioni giornalistiche già effettuate presso la sede Rai di Basilicata sin dal 2 luglio 1992 e quindi rilevanti ai fini dell'accordo aziendale Rai-Usigrai del dicembre 2000;

quali criteri siano stati utilizzati per escludere anche parzialmente, dalle sostituzioni estive di sede, il giornalista professionista disoccupato Roberto Rizzo;

se il capo redattore Rai della Basilicata, nel rispetto del contratto nazionale di lavoro giornalistico e dei doveri di informativa sanciti anche dal Contratto Integrativo dei Giornalisti Rai, abbia preventivamente informato il Comitato di redazione e l'assemblea dei redattori delle scelte effettuate.

(4-02793)

(30 luglio 2002)

RISPOSTA. (*) – In relazione agli atti parlamentari in esame si ritiene anzitutto opportuno premettere che, come è noto, non rientra fra i poteri

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale.

Tale aspetto rientra, infatti, nella competenza del Consiglio di amministrazione della società che opera tenendo conto delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha precisato che il signor Roberto Rizzo risulta aver collaborato in qualità di informatore dalla metà degli anni '80 ai primi anni '90; l'informatore è un lavoratore autonomo, non necessariamente giornalista, che segnala telefonicamente alla redazione fatti di cronaca avvenuti nel comune (non capoluogo di provincia o di regione) nel quale svolge la propria attività, per la quale all'interessato viene corrisposto un compenso per ciascuna notizia fornita il cui pagamento avviene a seguito di emissione di una fattura da parte del lavoratore.

Successivamente alla suddetta attività, il signor Rizzo risulta essere stato impegnato con un contratto di collaborazione giornalistica *ex* articoli 2 e 36 del CNLG (contratto nazionale di lavoro giornalisti) di 6 mesi nel 1992 e, da ultimo nel 1999, con un contratto di lavoro autonomo per RAI Educational che, come è noto, non è una testata giornalistica.

Dall'Annuario dei giornalisti edizione 2002 pubblicato dall'Ordine dei giornalisti emerge che il signor Rizzo risulta iscritto sino al gennaio 2002 nell'elenco dei Giornalisti pubblicisti, mentre lo stesso ha avuto l'iscrizione nell'elenco dei Giornalisti professionisti in relazione all'attività di praticantato svolta presso una emittente televisiva privata con decorrenza 5 marzo 2002.

Prima di tale data, pertanto, il signor Roberto Rizzo non era in possesso del requisito fondamentale della qualifica di giornalista professionista, per poter essere assunto con contratti a tempo determinato.

Ciò chiarito, la concessionaria RAI ha precisato di ricorrere per l'assunzione con contratto a termine di giornalisti per sostituzioni estive (e per qualsiasi altra forma di utilizzazione a termine) solo ed esclusivamente a giornalisti professionisti disoccupati o inoccupati il cui stato sia certificato da dichiarazione della FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana), rilasciata in data immediatamente anteriore rispetto all'inizio del rapporto contrattuale.

Ne discende – stando a quanto riferito dalla ripetuta RAI – che nessuna violazione dell'articolo 4 del contratto nazionale collettivo di lavoro è stata perpetrata, poiché lo stesso disciplina le modalità di iscrizione negli elenchi nazionali dei disoccupati. Inoltre l'articolo 3 del contratto prevede che per le sostituzioni estive e per le altre fattispecie che consentono il ricorso a contratti a termine vengano prioritariamente considerati i giornalisti disoccupati iscritti nelle liste di cui al ripetuto articolo 4.

L'osservanza di tale disposizione, ha proseguito la RAI, avviene regolarmente ed è avvenuta anche presso la redazione di Potenza la scorsa estate, atteso che l'unica assunzione disposta per «sostituzione ferie» (dal

1° luglio all'8 settembre 2002) ha interessato un giornalista professionista, Angelo Oliveto, il quale, prima di essere immesso in servizio, ha prodotto la prevista documentazione FNSI attestante lo stato di disoccupazione.

In tale occasione, il nome del signor Rizzo non è stato proposto in quanto, come già precisato, prima del marzo 2002 l'interessato non era giornalista professionista e non aveva quindi titolo per essere inserito nel bacino dei precari.

D'altra parte l'accordo RAI-Usigrai del 6 dicembre 2000 in relazione alla cosiddetta «lista ponte» prendeva in considerazione solo i precari delle redazioni che risultavano avere posti d'organico vacanti e, poiché la redazione della testata regionale della Basilicata non presentava carenze di organico, i precari delle sue liste non sono stati tenuti presenti.

Per completezza la medesima RAI ha precisato che all'interno della suddetta «lista ponte» il precario con la minore utilizzazione vantava, comunque, 600 giorni di utilizzazione complessiva, a fronte dei 364 giorni del Giovampaolo e dei 72 giorni dell'Oliveto: tali due giornalisti, pertanto, non avrebbero potuto, in ogni caso, essere inclusi nella ripetuta «lista ponte».

Come è noto, inoltre, la RAI non è associata alla FIEG (Federazione italiana editori giornalisti) ed è pertanto esclusa dalle procedure previste dalla Commissione nazionale paritetica FNSI-FEG di cui all'articolo 4 del contratto nazionale collettivo di lavoro; ne deriva che la RAI non riceve alcun elenco di giornalisti disoccupati per cui per l'attestazione dello stato di disoccupazione la medesima RAI si basa sulle dichiarazioni rilasciate, di volta in volta, agli interessati dalla FNSI.

Quanto all'assunzione temporanea delle giornaliste precarie Grazia Napoli e Cinzia Greci, la ripetuta RAI ha comunicato che le interessate hanno iniziato la loro collaborazione in RAI in quanto giornaliste professioniste a decorrere, rispettivamente, dal 16.9.1992 e dal 12 novembre 1992, requisito che il signor Rizzo, all'epoca, non possedeva.

Va inoltre ricordato che esiste un indirizzo aziendale volto a contenere il «bacino dei precari» ed a garantire prioritariamente l'utilizzo di quei giornalisti che abbiano già collaborato con l'azienda, limitando il ricorso alle cosiddette «prime utilizzazioni» di giornalisti alle ipotesi di assoluta indisponibilità di altri soggetti già utilizzati, indipendentemente dall'ambito territoriale. L'interessato, essendo giornalista professionista, a far data dal marzo 2002 e mai utilizzato dalla RAI con tale qualifica, non era e non poteva essere incluso nel predetto bacino; ad avviso della RAI, pertanto, non può essere lamentata alcuna discriminazione nei suoi confronti.

Un'eventuale prima utilizzazione del sig. Rizzo – perché tale deve essere considerata una sua collaborazione in qualità di giornalista professionista – è consentita esclusivamente qualora non sia possibile ricorrere ad un giornalista precedentemente utilizzato dalla RAI reperibile nel bacino, indipendentemente dall'ambito territoriale di previo impegno lavorativo e comunque su richiesta del direttore responsabile di una delle Testate giornalistiche della RAI a fronte di una effettiva esigenza aziendale.

In sostanza – ha concluso la RAI – il diritto all'assunzione in qualità di giornalista professionista da parte del sig. Rizzo non differisce da quello di centinaia di altri giornalisti professionisti disoccupati che non hanno mai svolto attività in RAI e che aspirano ad essere assunti.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(18 febbraio 2003)

CALDEROLI. – *Ai Ministri della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che a Bergamo, come in altre città italiane, operano centri di assistenza per infortunistica; queste società spesso contattano i danneggiati e/o i loro familiari quasi in tempo reale;

che a Bergamo, come in altre città italiane, questi centri hanno destato l'interesse della magistratura, onde chiarire la fonte delle informazioni che essi ricevono con nota celerità;

che la vicenda sembra sia contenuta in un'indagine conclusa dalla Polizia Giudiziaria del Tribunale di Bergamo e depositata presso la competente Procura della Repubblica di Bergamo,

si chiede di sapere:

se sia vero che si sarebbero evidenziati casi in cui dipendenti di enti previdenziali pubblici svolgono consulenza in «nero» per questi centri di infortunistica;

se corrisponda a verità il fatto che vi sia la mancanza quasi totale di emissione di ricevute fiscali da parte dei professionisti che eseguono perizie di parte per queste società;

se risultino assegni di risarcimento (non trasferibili), emessi dalle compagnie di assicurazione, incassati non dagli interessati i quali sarebbero poi stati liquidati a loro volta con assegni di importo inferiore, emessi dai centri di assistenza all'infortunistica;

se risulti che queste società pur dichiarando per il loro intervento costi massimi del 10 per cento in realtà tratterrebbero dal 20 al 35 per cento del risarcimento;

se sia vero che tramite medici consigliati da queste società vengano prescritti esami e cure riabilitative a volte inutili, da svolgere presso centri medici collegati alle stesse società di assistenza infortunistica, facendo così aumentare le spese delle compagnie di assicurazioni;

quali uffici all'interno degli ospedali della provincia di Bergamo abbiano a disposizione in modo immediato i dati relativi agli infortunati e se esistano controlli per evitare che questi dati non vengano passati alle società di infortunistica;

per quale motivo, pur essendo decorsi due anni dalla conclusione delle indagini, non vi siano notizie sull'apertura o meno di un procedimento penale e quale sia il Sostituto Procuratore di Bergamo al quale è stato assegnato il caso;

se, come riportato dal giornale «Bergamo Sette» del 13 aprile 2001, il procedimento sarebbe stato fermato in Procura a causa dei «nomi eccellenti» coinvolti.

(4-02987)

(24 settembre 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che il procedimento penale cui sembra farsi riferimento è il n. 456/1997-21 R.G.N.R., iscritto presso la Procura della Repubblica di Bergamo in data 21 febbraio 1997, assegnato al pubblico ministero dottor Angelo Tibaldi, e definito con decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari in data 23 marzo 2001 su conforme richiesta dello stesso pubblico ministero del 28 febbraio 2001, in cui i reati ipotizzati a carico dei sedici indagati – nessuno dei quali era noto all'inquirente, nè direttamente, nè per fama – sono stati ritenuti insussistenti. Quanto alla asserita inerzia, lo stesso dottor Tibaldi ha evidenziato di aver svolto le indagini nei termini di legge, e di aver provveduto alla definizione del suddetto procedimento nel rispetto dei criteri di priorità previsti dall'articolo 227 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. I reati ipotizzati e non risultati integrati all'esito delle indagini svolte sono quelli di cui agli articoli 81, 110 e 640 del codice penale (truffa continuata in concorso), 81, 110 e 481 del codice penale (falsità in certificati sanitari continuata in concorso), 110 e 1 della legge n. 516 del 1982 (evasione fiscale in concorso), 320 del codice penale (corruzione di incaricati di pubblico servizio), 323 del codice penale (abuso d'ufficio), 346 del codice penale (militantato credito), 348 del codice penale (esercizio abusivo della professione), 498 del codice penale (usurpazione di titolo) e 416 del codice penale (associazione per delinquere). Tra l'altro si osserva che l'evasione fiscale ipotizzata non è più prevista dalla legge come reato, integrando una contravvenzione abrogata dall'articolo 25, lettera d), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, mentre il reato di usurpazione di titolo è stato depenalizzato dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

In relazione ad analoghe vicende, sono stati iscritti, istruiti ed archiviati altri quattro procedimenti penali a carico di ignoti, parimenti assegnati al dottor Tibaldi. Un altro procedimento a carico di ignoti per il reato di trattamento illecito di dati personali di cui all'articolo 35 della legge n. 675 del 1996 è stato iscritto in data 10 giugno 2002 presso il medesimo ufficio a seguito della denuncia di un cittadino senegalese che lamentava la divulgazione dei propri dati personali in occasione di un ricovero ospedaliero conseguente ad un sinistro stradale. Tale procedimento, assegnato alla dottoressa Manuela Cantù, su conforme richiesta della stessa, non essendo emersi elementi utili per l'identificazione dei responsabili, è stato archiviato dal Giudice per le indagini preliminari in data 20 settembre 2002.

Infine, si segnala che in data 7 novembre 2002 è stato iscritto presso la stessa Procura un altro procedimento a carico di ignoti, assegnato al pubblico ministero dottor Lentano, in ordine al reato di cui all'articolo 35 della legge n. 675 del 1996, a seguito di denuncia presentata lo stesso giorno. In relazione ad esso, le indagini preliminari sono tuttora in corso.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(18 febbraio 2003)

CORRADO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri.* – Premesso che in base a notizie ricevute da nostri concittadini italiani residenti in Perù, si segnala un comportamento scorretto perpetrato nei loro riguardi da parte del personale dell'Ambasciata italiana a Lima, in occasione di richieste di documenti (rinnovo passaporto, visto per espatrio, eccetera);

verificato altresì, che sovente viene data la precedenza a cittadini peruviani, tenendo in poco conto le lamentele che i nostri connazionali hanno più volte presentato al personale dell'Ambasciata;

considerato che sembra doveroso adoperarsi affinché gli italiani all'estero abbiano il giusto rispetto dalle Istituzioni che, nei vari paesi, rappresentano il nostro Paese,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare ed in quali tempi, al fine di risolvere questa incresciosa situazione che provoca nei nostri concittadini all'estero profonda delusione verso quelle Istituzioni che dovrebbero, al contrario, tutelarli.

(4-02822)

(31 luglio 2002)

RISPOSTA. – A partire dal gennaio 2001, l'attività dell'ambasciata d'Italia a Lima ha registrato un notevole incremento sia per quanto riguarda le richieste di riconoscimento della cittadinanza da parte di stranieri aventi diritto, sia in materia di pratiche relative ai nostri connazionali.

Questa situazione, alla quale non ha potuto far seguito un rafforzamento del personale consolare, a causa delle stringenti limitazioni legate alla politica di contenimento della spesa pubblica, ha comportato un prolungamento inevitabile dei tempi d'attesa per l'esame delle singole pratiche.

Questa difficile situazione ha portato ad un'impossibilità oggettiva di far fronte al numero sempre crescente di richieste e di pratiche consolari trattate dalla nostra ambasciata. Sotto la pressione di questa emergenza e al fine di smaltire il notevole arretrato esistente è stata presa la decisione di posticipare l'accettazione di nuove domande di accertamento della cittadinanza.

Per fronteggiare tale situazione si è provveduto all'assunzione di quattro unità di personale a contratto per gli adempimenti di cui alla legge 27 maggio 2002, n. 104, contenente disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti. Gli impiegati in questione hanno preso servizio nello scorso mese di ottobre. Inoltre, sempre ai fini del potenziamento dell'organico della sede, nel mese di novembre è stata portata a termine la procedura per l'assunzione di un'unità di personale a contratto, per curare gli adempimenti della legge 30 luglio 2002, n. 189, in materia di immigrazione ed asilo.

I disagi che purtroppo derivano da questa situazione di esplosione delle richieste di atti consolari non costituiscono, tuttavia, trattamento discriminatorio ai danni dei cittadini italiani residenti in Perù. Infatti, nello svolgimento delle funzioni consolari da parte delle rappresentanze estere, le pratiche relative ai cittadini seguono un *iter* diverso rispetto a quelle che riguardano i cittadini stranieri.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

BACCINI

(13 febbraio 2003)

CORRADO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

nel Comune di Genova, nei pressi della Casa Circondariale di «Marassi», sarebbe in avanzata fase di realizzazione un nuovo centro commerciale;

il progetto esecutivo è all'esame del Settore di pianificazione urbanistica del Comune di Genova;

considerato che l'area interessata da tale intervento urbanistico verrà servita da un collegamento viario che partendo dalla via Mirto raggiunge il Corso De Stefanis;

constatato che la strada in oggetto si svilupperebbe a circa m.1,50 da un muro di cinta della Casa Circondariale, superando un dislivello di circa m.3,50 con una pendenza del 1,5% circa;

reputato che la ridotta altezza del muro di cinta, in prossimità dell'innesto con il Corso De Stefanis e vista la presenza di un parcheggio sopraelevato, consentirebbero un facile scavalco del muro di cinta nonché l'introspezione con le sezioni detentive, pregiudicando la sicurezza generale dell'Istituto,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire d'urgenza per assicurare gli adeguati livelli di sicurezza alla Casa Circondariale;

se non si ritenga necessario accertare eventuali negligenze da parte del Comune di Genova.

(4-03202)

(22 ottobre 2002)

RISPOSTA. – La Direzione della Casa circondariale di Genova-Marassi ha ufficialmente provveduto ad informare il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria della problematica evidenziata nell'interrogazione indicata in oggetto con nota datata 2 luglio 2002, pervenuta alla competente Direzione generale a fine luglio 2002.

Con tale nota veniva trasmessa, in allegato, una richiesta del comune di Genova – Direzione territorio, mobilità, sviluppo economico ed ambientale – finalizzata alla formulazione di un assenso, da parte dell'amministrazione penitenziaria, alla realizzazione di una nuova viabilità di collegamento in aderenza al muro di cinta del penitenziario di Marassi.

È opportuno evidenziare, al riguardo, che la richiesta del comune di Genova è datata 19 marzo 2002 e che si sconoscono i motivi che hanno determinato il ritardo, da parte della Direzione dell'istituto, nell'inoltro della stessa al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Tuttavia l'amministrazione penitenziaria aveva appreso della costruzione di un centro commerciale presso l'istituto in occasione di una visita ispettiva ordinaria svoltasi nei giorni 8-9 e 10 luglio 2002.

Infatti, i dirigenti incaricati dell'ispezione, dopo avere informalmente appreso la notizia, hanno effettuato un sopralluogo accertando che, effettivamente, erano in atto lavori di sbancamento di un terreno sottostante la via principale che scorre alle spalle del carcere, finalizzati alla costruzione di una grande Coop.; peraltro, a causa del dislivello esistente tra il piano terra attuale (che dovrebbe essere destinato a parcheggio sotterraneo) e la strada sovrastante, hanno accertato l'esistenza di un progetto concernente la realizzazione di una strada d'accesso sopraelevata che verrebbe a trovarsi ad una altezza pari a circa la metà del muro di cinta con intuibili pregiudizi per la sicurezza dell'istituto e conseguente grave pericolo per la collettività.

La competente Direzione generale del Dipartimento, immediatamente messa al corrente della circostanza, ha invitato il Provveditore regionale di Genova a voler assumere, con la massima sollecitudine, ogni più opportuna iniziativa, significando che dovevano essere interessati gli uffici competenti al riguardo, ovvero il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per i profili di ordine e di sicurezza della struttura penitenziaria.

Al contempo si chiedeva di comunicare dettagliate notizie in merito alla questione, accertando se vi fossero state inerzie imputabili all'amministrazione.

Successivamente la stessa Direzione generale provvedeva ad informare il prefetto di Genova per quanto di competenza.

In data 18 settembre 2002 l'ufficio territoriale del Governo di Genova informava il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di avere richiesto all'amministratore delegato della ditta esecutrice dei lavori l'elaborazione di un progetto tecnico contenente le modifiche necessarie a scongiurare qualsivoglia inconveniente.

La competente Direzione generale, in relazione alla richiesta di assenso alla realizzazione delle opere in questione formulata dal comune

di Genova il 19 marzo 2002, esprimeva (il 26 settembre 2002) formale dissenso all'esecuzione dei lavori in argomento. Tale parere era adeguatamente supportato da una relazione tecnica redatta da un tecnico del Dipartimento che aveva espressamente rilevato, tra l'altro, che la situazione susposta pregiudicava irrimediabilmente la sicurezza generale dell'istituto in quanto la ridotta altezza in prossimità dell'innesto con Corso De Stefanis e la presenza di un parcheggio sopraelevato consentirebbero un facile scavalco dello stesso oltre a consentire l'introspezione con le sezioni detentive.

Con nota del 1° ottobre 2002 il citato Dipartimento provvedeva ad informare il Prefetto di Genova del contenuto della suddetta perizia tecnica, evidenziando, altresì, come nella realizzazione delle opere in questione sussistessero elementi di estrema pericolosità sociale.

Il giorno successivo il Provveditore regionale di Genova inviava alla competente articolazione dell'amministrazione penitenziaria la relazione illustrativa di modifica delle opere in corso di realizzazione, redatta dalla ditta appaltatrice dei lavori, evidenziando che si sarebbe tenuta una riunione presso la prefettura di Genova in data 4 ottobre 2002.

La Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi del Dipartimento, sebbene ritenesse che le modifiche proposte non servissero a scongiurare i pericoli per la sicurezza dell'istituto più volte evidenziati, informava il Prefetto di Genova che alla riunione avrebbero partecipato rappresentanti dell'amministrazione penitenziaria.

Il 14 ottobre 2002 tutto il carteggio relativo alla problematica è stato inviato, su impulso dipartimentale, alla Procura generale ed alla Procura della Repubblica locali.

Inoltre, tramite l'ufficio del contenzioso, si è provveduto a richiedere alla Direzione territorio, sviluppo economico ed ambiente del comune di Genova la trasmissione degli atti relativi al Programma di riqualificazione urbana di via del Mirto, il relativo accordo di programma ed i verbali della Conferenza dei servizi, al fine di valutare se fossero stati adeguatamente tutelati gli interessi dell'amministrazione.

Nel corso della seduta del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, tenutasi in data 13 novembre 2002 presso l'Ufficio territoriale del Governo di Genova, ed avente ad oggetto la problematica in argomento, il responsabile dell'ufficio del contenzioso del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha avuto modo di sottolineare la sussistenza, nel procedimento amministrativo che ha dato luogo all'accordo di programma sulla riqualificazione urbana di alcune aree del comune di Genova (per quanto concerne via Mirto ed il quartiere di Marassi dove è ubicato il carcere), della violazione dell'articolo 17, commi 8, 9 e 10, della legge n. 127 del 1997.

Infatti, sebbene espressamente previsto dalla normativa che disciplina gli accordi di programma, l'amministrazione penitenziaria, benché direttamente interessata, non è stata interpellata e, conseguentemente, messa nelle condizioni di esprimere pareri e valutazioni sul programma del quar-

tiere Marassi, incidente sulla sicurezza della struttura penitenziaria ivi esistente.

In ogni caso, nel corso della predetta riunione sono state superate, da parte dei componenti del Comitato, tutte le obiezioni giuridiche e tecniche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Lo stesso Dipartimento, per altro verso, ha già attivato tutti gli accertamenti del caso, riservandosi di valutare le forme e le sedi più opportune per tutelare adeguatamente i propri interessi ed ottenere una rivisitazione radicale del progetto originario del centro commerciale, con modifiche che escludano l'introspezione all'interno della struttura carceraria e non prevedano accessi viari sotto il camminamento di cinta.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(18 febbraio 2003)

COSTA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che sulla strada statale Gallipoli-Leuca, in prossimità dell'uscita Baia Verde, si verificano numerosi incidenti a causa della presenza di una curva estremamente pericolosa;

che nell'ultimo mese il numero degli incidenti è stato così elevato da imporre urgenti accertamenti, tra i quali la sussistenza di responsabilità da parte dei progettisti e da parte di coloro che non intervengono per progettare ed eseguire le necessarie correzioni,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per evitare che il numero degli incidenti continui a crescere, gravando sulla coscienza e sulla responsabilità di chi ha il dovere di intervenire e non si attiva in tal senso.

(4-02949)

(19 settembre 2002)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione indicata in oggetto, l'Ente nazionale per le strade, interessato al riguardo, fa presente che il tratto della statale, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, è situato all'inizio della strada statale n. 274 «Salentina Meridionale», in prosecuzione della strada statale n. 101 «Salentina di Gallipoli», il cui andamento è caratterizzato da lunghi rettilinei e curve ad ampio raggio. In corrispondenza dell'uscita per «Baia Verde» la carreggiata in direzione Leuca presenta una curva a sinistra con raggio di curvatura inferiore a quello delle curve precedenti oltre ad un aumento della pendenza longitudinale.

Tale andamento è all'intersezione con la linea ferroviaria, che viene sovrappassata poco prima della curva, ed a vincoli di natura idrogeologica che hanno limitato il raggio della curvatura.

Le caratteristiche della curvatura in questione consentono il transito alla velocità prevista per strade extraurbane di tipo «B» in condizioni di sicurezza. Tuttavia, in considerazione degli incidenti verificatisi, nel suddetto tratto è stato ridotto il limite di velocità a 50 chilometri orari.

Il cambiamento delle caratteristiche della strada è indicato con l'apposizione di segnaletica verticale, orizzontale e marginale, secondo le prescrizioni del codice della strada.

L'ente stradale informa, inoltre, che sono stati installati anche delineatori modulari di curva e gemme rinfrangenti sul piano viabile al fine di evidenziare al massimo le curve nelle ore notturne.

In particolare, è stato installato un pannello di preavviso di grandi dimensioni, indicante il limite massimo di velocità e la curva a sinistra.

Pertanto, il mancato rispetto della segnaletica e, soprattutto, il superamento del limite di velocità non consentono all'automobilista di percepire l'andamento plano-altimetrico della strada, costringendolo a brusche variazioni di traiettoria che possono determinare la perdita di controllo del veicolo.

Attualmente, l'ANAS sta apportando miglioramenti alla segnaletica esistente, sia orizzontale che verticale, al fine di consentire l'aumento della visibilità della stessa da una distanza maggiore.

L'Ente stradale fa conoscere, infine, che è in corso una verifica in merito alla possibilità di apportare una variazione alle rampe dello svincolo per modificare la corsia di decelerazione e migliorare la percorribilità del tratto in curva.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(7 febbraio 2003)

CREMA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Per conoscere l'iter del provvedimento attuativo sui flussi d'ingresso in materia d'immigrazione – quota riservata ai lavoratori di origine italiana, ai sensi della legge 30/7/2002, n. 189, in cui si stabilisce che nella determinazione dei cosiddetti «flussi d'ingresso» nel territorio dello Stato per motivi di lavoro vengono «assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in paesi non comunitari».

(4-03622)

(21 gennaio 2003)

RISPOSTA. – L'articolo 17 della legge n. 189 del 2002 (cosiddetta «legge Bossi-Fini») prevede delle facilitazioni di ingresso in Italia per i lavoratori di origine italiana fino al terzo grado, iscritti in un apposito elenco, costituito presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi.

La normativa applicativa del predetto articolo è oggetto dei lavori di elaborazione dei regolamenti di attuazione della legge n. 189 del 2002, attualmente in corso e che dovranno concludersi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della stessa, ossia entro il 26 febbraio 2003.

Una prima applicazione della normativa è stata data per i lavoratori di origine italiana residenti in Argentina. Il decreto flussi 2002 prevede infatti una quota riservata di 4.000 unità per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e di lavoro autonomo a favore dei lavoratori residenti in Argentina, di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, che ottemperino alle condizioni dettate dall'articolo 17 della legge di cui sopra.

Al fine di permettere la copertura di tale quota sono state date istruzioni all'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires per la compilazione degli elenchi previsti dalla normativa in vigore. Di recente, d'intesa con il Ministero del lavoro, si è proceduto alla informatizzazione di tali elenchi, attraverso l'estensione all'Argentina del programma SILES (Sistema informativo lavoratori stagionali). L'iniziativa mira a costituire una banca dati *on line* al fine di rendere più agevole l'incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso l'immediata disponibilità presso il Ministero del lavoro e le Direzioni provinciali del lavoro delle informazioni relative ai lavoratori argentini che intendono venire in Italia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

ANTONIONE

(19 febbraio 2003)

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

organi di informazione, più precisamente «Il Quotidiano» di Brindisi, Taranto e Lecce, hanno riportato in data odierna la notizia di una lettera inviata via e-mail a 20 magistrati da parte del Presidente del Riesame di Lecce, Vittorio Gaeta, della quale l'interrogante riporta il testo: «L'assoluzione del cav. Silvio Banana dalle accuse di corruzione della Guardia di Finanza è una notizia che fa molto piacere al diretto interessato, come è ovvio, e non dispiace a tanti che, pur detestando il predetto, sono per inclinazione naturale più contenti quando una persona è assolta che quando è condannata, a prescindere dalla persona. Ma il problema che a questo punto si pone è politico, anzi antropologico. Posto infatti che le tangenti furono pagate e che la Fininvest beneficiò notevolmente dell'ispezione fiscale addomesticata, che cosa si può pensare di un capitano d'industria che non sa che i suoi dipendenti di primo piano hanno commesso gravi reati per l'azienda? Evidentemente che è ingenuo. O, meglio, che è decisamente fesso. Ed è ad una persona così incapace che gli italiani, sia pure a maggioranza non assoluta, hanno affidato la guida del Paese. Diceva Gianni Brera che l'intelligenza degli italiani è una grande invenzione dei medesimi. Ma a questo punto anche la famosa furbizia è venuta

meno. Che cosa ci può avere ridotti così? Sarebbe necessaria una commissione d'inchiesta, pubblica e trasparente, sul ... degli italiani.

Così come negli anni Sessanta e Settanta c'erano i Tribunali Bertrand Russel e Andrej Sacharov sugli orrori, rispettivamente del liberalismo reale e del socialismo reale, oggi ci vorrebbe, in Italia, un Tribunale Ennio Flaiano, il cui Statuto ponga all'articolo 1 l'obiettivo di «accertare le cause, le modalità, gli effetti negativi e le tecniche di eliminazione dell'occupazione italiana dell'Italia (nota espressione sconsolata del grande scrittore). Ne uscirebbero delle belle. E allora sì, che si potrebbe concederla con gioia al Polo, questa commissione d'inchiesta su Magistratopoli»;

tale documento esprime in maniera palese apprezzamenti gravissimi sia sulla persona del Presidente del Consiglio, sia sulla totalità dei cittadini italiani (o, molto più probabilmente, su coloro che hanno inteso gratificare del consenso la Casa delle Libertà), con grave lesione della dignità dei soggetti destinatari del sarcasmo del Presidente del tribunale del Riesame di Lecce;

anche in considerazione del ruolo ricoperto dal dottor Gaeta, ruolo che presupporrebbe equilibrio, sobrietà, prudenza, serietà, nonché senso istituzionale,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le valutazioni del Governo e del Ministro competente al riguardo e le iniziative, che all'interrogante appaiono doverose, che si intenda assumere nei confronti del magistrato predetto;

se non si ritenga opportuna una ispezione ministeriale, anche al fine di verificare la legittimità di atti e procedure che una visione ed una interpretazione faziosa e di parte del ruolo ricoperto potrebbe determinare.

(4-00997)

(28 novembre 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata si rappresenta che negli ultimi tempi l'Ispettorato generale del Ministero della giustizia è venuto a conoscenza, attraverso notizie di stampa a volte riportate da atti parlamentari di sindacato ispettivo, di dichiarazioni formulate da magistrati aventi carattere diffamatorio o comunque lesivo della dignità degli organi costituzionali e di coloro che ne reggono le sorti. In particolare, sono stati riportati sulla stampa brani di messaggi su Internet scambiati da magistrati appartenenti all'associazione «Movimenti per la giustizia», caratterizzati da contenuti critici, denigratori ed offensivi nei confronti del Presidente del Consiglio, del Governo in carica e degli elettori delle forze politiche di maggioranza. Preso atto di una recente delibera

del Consiglio superiore della magistratura che ha incluso nel concetto di corrispondenza anche le comunicazioni private riservate, la diffusione di tali dichiarazioni ha tuttavia indotto il Ministero a valutare la vicenda sotto il profilo disciplinare: all'esito dell'attività dell'organo ispettivo gli autori dei messaggi ne hanno riconosciuto la paternità, consentendo al Ministro di avviare un'iniziativa disciplinare ai sensi dell'articolo 107 della Costituzione.

In particolare, in data 13 gennaio 2003 è stata promossa azione disciplinare nei confronti del dottor Vittorio Gaeta per l'incolpazione prevista dall'articolo 18 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946, essendo emerso dall'attività ispettiva, promossa da questo Ministero, che il dottor Gaeta ha compromesso la credibilità ed il prestigio dell'intero Ordine giudiziario, violando, con la propria condotta privata al di fuori dell'esercizio delle funzioni, il dovere di correttezza nei confronti di un organo istituzionale, quale il Presidente del Consiglio dei ministri in carica onorevole Silvio Berlusconi, ed il dovere di riservatezza proprio di chi esercita funzioni giurisdizionali, inviando – nel contesto del predetto scambio di messaggi attivato sul web dall'associazione «Movimenti per la giustizia» – una e-mail del tenore letterale riportato nel testo dell'atto di sindacato ispettivo. Il predetto magistrato, inoltre, nel confermare integralmente tali dichiarazioni nell'intervista concessa al giornale «Quotidiano di Lecce», pubblicata in data 24 novembre 2001, le rendeva di pubblico dominio offendendo il decoro ed il prestigio del Presidente del Consiglio on. Silvio Berlusconi, e formulando altresì una censura sulla decisione assolutoria nei suoi confronti, in tale modo dimostrando mancanza di prudenza e di continenza nei suoi giudizi, e di rispetto per le decisioni di altri giudici. Il dottor Gaeta rendeva inoltre palese, con siffatto censorio e gratuitamente denigratorio giudizio, una propria personale opzione politica di segno contrario, suscettibile di determinare nell'opinione pubblica il convincimento della sua inaffidabilità di giudice dal punto di vista della imparzialità e della insussistenza di condizionamenti di natura politica.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(18 febbraio 2003)

DATO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

il programma «Il Fatto» condotto da Enzo Biagi è stato, nelle sue 168 puntate di programmazione, per 101 volte la trasmissione più vista della Rai con una media di 6.000.000 di telespettatori, con punte di circa 9.000.000 e con uno *share* di circa il 22 per cento;

nel corso di una seduta della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è emerso che la fascia pubblicitaria che la Sipra vende collegata a «Il Fatto» porta alla Rai per ogni *spot* di 30 secondi 86.800 euro e, quando il programma di Biagi non va in onda, lo stesso *spot* viene venduto a 2.700 euro in

meno, con una perdita per l'azienda Rai, considerati quattro gli *spot*, di 10.800 euro, cifra che diventa di 1.814.400 euro se viene considerato l'intero periodo di messa in onda de «Il Fatto»,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto riportato da alcuni quotidiani che Mediaset sta studiando un programma sulla falsa riga de «Il Fatto», arrivando al paradosso che la Rai cancella i suoi prodotti migliori e l'azienda sua concorrente li utilizza valorizzandoli al meglio;

se corrisponda al vero che anche la sostituzione ventilata de Il Fatto con un programma condotto da Fabio Fazio è tramontata e l'unica ipotesi attualmente proposta è un programma a basso costo concentrato sulle imitazioni che non pare poter competere con la concorrenza frontale di «Striscia la notizia» ed in ogni caso contrasterebbe con i gusti di quei 6.000.000 di telespettatori che ogni sera seguivano «Il Fatto», e se la notizia risultasse infondata perché l'azienda non abbia smentito repentinamente e seccamente la notizia;

se il Ministro interrogato non intenda chiarire quali risultino essere le motivazioni che abbiano portato ad eliminare, come sembra, «Il Fatto» dal palinsesto Rai, un programma che garantisce sicura *audience* e sicure raccolte pubblicitarie, in un momento in cui la vendita di spazi pubblicitari è in profonda crisi;

se il Ministro stesso non intenda indicare chi potrà rispondere nell'azienda Rai di eventuali perdite se le nuove scelte non portassero alla televisione pubblica gli stessi elevati introiti che «Il Fatto» ha sempre garantito.

(4-02431)

(18 giugno 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che la legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), attribuisce la materia dei controlli sulla programmazione della RAI-Radiotelevisione italiana spa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha riferito che nel mese di luglio del 2002 erano stati raggiunti con il dottor Biagi i primi accordi verbali, accolti con reciproca soddisfazione, precisando che anche per l'ultima offerta, relativa ad una striscia quotidiana su RAI-Tre, il giornalista aveva espresso pubblicamente la sua disponibilità.

La concessionaria ha significato di aver preso atto con rammarico della decisione del dottor Enzo Biagi – a cui è stata comunque manifestata

la disponibilità della società per eventuali collaborazioni future – di rinunciare per motivi personali.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(18 febbraio 2003)

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che, il dottor Benito D'Emma, da Cetara in Provincia di Salerno, è stato medico fiduciario della Cassa Marittima Meridionale nella località di Cetara dal 21 marzo 1974 al 28 febbraio 1996, data in cui – per la coesistenza dell'incarico di aiuto cardiologo presso gli Ospedali riuniti di Salerno – veniva dichiarato decaduto per incompatibilità;

che, rimossa la causa della incompatibilità, dal 15 gennaio 1998 il dottor D'Emma ha ripetutamente richiesto, senza esito alcuno, la riattribuzione, anche congiuntamente ad altro medico – in considerazione dell'importanza della marineria di Cetara – dell'incarico di medico fiduciario della Cassa Marittima Meridionale;

che, dopo reiterati tentativi, in data 18 febbraio 2000, il dottor D'Emma ha indirizzato al direttore del Dipartimento Professioni Sanitarie (Ufficio XI del Ministero della Salute) esposto denuncia del seguente letterale tenore: «lo scrivente Benito D'Emma, residente in Cetara alla Piazza Martiri Ungheresi, 43, domiciliato elettivamente in Salerno alla Via Velia, 15 presso lo studio del Prof. Avv. Enzo Maria Marengo, sulle premesse che: fino al 28 ottobre 1996 ho svolto l'incarico di medico fiduciario della Cassa Marittima Meridionale per la sede di Cetara; a seguito del conferimento allo scrivente dell'incarico di aiuto cardiologo presso gli OO.RR di Salerno, è stata disposta la decadenza dal su menzionato incarico per incompatibilità; in data 23 febbraio 1998, venuta meno la citata causa di incompatibilità, chiedevo la riattribuzione dell'incarico di medico fiduciario della Cassa Marittima Meridionale; in riscontro a tale richiesta codesta rispettabile amministrazione, con nota del 15 aprile 1998, evidenziava la temporanea impossibilità della riattribuzione in quanto detto incarico era già ricoperto da altro medico a partire dal 31 luglio 1997; tuttavia, tale ultimo incarico è da ritenersi illegittimo inquanto il medico incaricato (dottor Gatto Domenico) versa nella condizione di incompatibilità prevista dall'articolo 3 del decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 226, che ribadisce quanto già statuito con decreto ministeriale 5 febbraio 1985 (articolo 5) ovvero è titolare di un rapporto di lavoro con l'ASL SA2 presso il Distretto numero 98 della Costiera di Amalfi – poliambulatorio di Amalfi quale medico della medicina dei servizi – settore prelievo da vena per un carico di lavoro di 12 ore settimanali. In altri termini, l'espletamento di tali mansioni lo obbliga all'osservanza di un orario di lavoro in luogo diverso dal proprio ambulatorio così come previsto dalle citate disposizioni ministeriali; alla luce di tali circostanze, si appalesa l'illegittimità dell'incarico di medico fiduciario della Cassa Marittima Meridionale affi-

dato ad un soggetto non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore; si rende, pertanto, necessaria l'adozione di un provvedimento in autotutela (revoca o annullamento del provvedimento di incarico) al fine di reintegrare l'ordinamento giuridico violato;

tanto premesso e considerato invita e diffida codesta autorità amministrativa a revocare – annullare – l'incarico affidato al dottor Gatto Domenico data la persistente condizione di incompatibilità, con l'avvertenza che, in mancanza, si adiranno le competenti autorità giurisdizionali, amministrative e penali, onde sanzionare e perseguire eventuali illegittimità e/o illecite omissioni»;

si chiede di conoscere:

come si sia potuto verificare quanto segnalato dal dottor D'Emma (sostituzione per incompatibilità di un medico con attribuzione dell'incarico ad altro medico parimenti incompatibile);

se, nel frattempo, si sia provveduto a rimuovere la causa di illegittimità e/o illiceità denunciata;

se il Ministro della salute abbia trasmesso l'esposto denuncia del dottor D'Emma alla competente magistratura per accertare o fugare i dubbi e sospetti in ordine ad eventuali compiacenze o, addirittura, connivenze;

ove ancora non si sia provveduto, se i Ministri interrogati non intendano, secondo competenze, sollecitamente trasmettere l'esposto di cui trattasi, congiuntamente al presente atto di sindacato ispettivo, alla competente magistratura, prima ancora che a ciò provvedano gli interroganti.

(4-01309)

(30 gennaio 2002)

RISPOSTA. – In merito alla questione riguardante il dottor Benito D'Emma, già medico fiduciario del Ministero della salute (e non della Cassa marittima meridionale) per la località di Cetara (Salerno), occorre segnalare che egli è stato dichiarato decaduto dal proprio incarico di medico fiduciario a rapporto convenzionale, con provvedimento n. 1.000.6.4/A/2354 del 28 ottobre 1996, per la sua incompatibilità, in quanto aiuto presso l'Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona» di Salerno.

L'incarico di medico fiduciario è stato attribuito ad un altro medico, il dottor Domenico Gatto, il quale è in possesso di tutti i necessari requisiti.

In data 12 febbraio 1998 il dottor D'Emma, poichè dal 1° aprile 1998 era venuto a cessare il rapporto di lavoro dipendente con la citata Azienda ospedaliera, ha trasmesso a questo Ministero domanda per il conferimento di un nuovo incarico di medico fiduciario nella località di Cetara.

Questa richiesta non ha potuto, però, trovare accoglimento, poichè il dottor D'Emma, al momento della presentazione della domanda, aveva superato i 50 anni di età e, pertanto, non presentava tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per il conferimento degli incarichi in questione.

Il decreto ministeriale 5 febbraio 1985, così come richiamato dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 226, stabilisce, infatti, che i medici aspiranti all'incarico non devono aver superato il cinquantesimo anno d'età.

Occorre soggiungere, inoltre, che l'istanza non poteva comunque essere accolta, dal momento che, da un lato, l'Amministrazione aveva già provveduto a nominare per la località di Cetara un altro medico fiduciario e, dall'altro, che il numero degli assistiti nella località è di scarsa consistenza.

Per quanto riguarda l'ipotizzata incompatibilità del dottor Domenico Gatto, attuale medico fiduciario nella località di Cetara, si fa presente che, come è norma, all'epoca del conferimento dell'incarico (agosto 1997) tale medico rese dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione d'incompatibilità.

Dalle argomentazioni addotte al riguardo dal dottor Gatto, si rileva che egli, oltre all'incarico di medico fiduciario del Ministero della salute, è titolare di altri due incarichi rientranti nella stessa «famiglia» della medicina generale.

Detti rapporti sono tutti regolati dallo stesso accordo collettivo nazionale (decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996, ora decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 28 luglio 2000, concernente approvazione dell'accordo collettivo nazionale per l'assistenza primaria e per la medicina dei servizi) e per tale motivo sono compatibili tra loro.

L'azienda sanitaria locale in cui il dottor Gatto svolge i tre rapporti è la stessa (ASL SA/1), identico è anche il distretto (96-ter); il solo incarico relativo alla medicina dei servizi viene espletato nel comune di Amalfi, vicinissimo a Cetara, per due giorni settimanali in orari che non interferiscono con quelli dell'ambulatorio come medico fiduciario.

Il dottor Gatto ha sottolineato di essere sempre reperibile, in qualsiasi giorno della settimana, e che mai è giunta alcuna lamentela da parte del personale navigante marittimo per disservizi o ritardata assistenza sanitaria e medico legale.

Si ritiene, pertanto, che i rilievi mossi dal dottor D'Emma siano infondati e che sia condivisibile, invece, quanto dichiarato dal dottor Gatto in merito alla compatibilità della medicina dei servizi con l'incarico di medico fiduciario, atteso che il rapporto instaurato con l'ASL SA/1 è regolamentato alla stregua di quello in atto con questo Ministero sulla base dello stesso accordo.

Il Ministero della salute ha agito, anche nel caso in questione, con la massima trasparenza e nell'esclusivo interesse del personale assistito, al fine di assicurare ad esso idonee prestazioni di assistenza sanitaria e medico-legali.

Infine, si precisa che il Direttore generale dell'ASL SA/1 ha comunicato che il dottor Benito D'Emma ha un rapporto convenzionale di medicina generale con 411 assistiti, mentre il dottor Domenico Gatto è medico

della medicina dei servizi, settore prelievo da vena, per un carico di lavoro di 12 ore settimanali ed è medico di base con 994 assistiti.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

CURSI

(17 febbraio 2003)

DE PETRIS. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

l'acrilammide è classificato quale agente cancerogeno (Cat.2 – R45) dal decreto ministeriale 28 aprile 1997, essendo ritenuto verosimile che l'esposizione anche molto limitata a tale sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori;

nel corso del mese di aprile 2002 l'autorità sanitaria pubblica della Svezia ha pubblicato un rapporto scientifico dal quale si evince che in alcuni alimenti contenenti amido, sottoposti a cottura ad elevate temperature, si accertano concentrazioni di acrilammide fino a 500 volte superiori al limite massimo consentito, con particolare riferimento alle confezioni industriali di patate fritte, cereali e biscotti;

controlli sui prodotti in commercio sono stati successivamente effettuati da enti di ricerca e autorità pubbliche in Norvegia, Germania, e Svizzera ed hanno confermato la presenza della sostanza tossica nei prodotti in questione;

lo scorso mese di giugno l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha convocato una apposita commissione di esperti in merito, al fine di valutare le conseguenze sulla salute pubblica e definire apposite raccomandazioni preventive;

l'autorità di controllo sugli alimenti degli Stati Uniti (FDA) ha definito una metodica di ricerca standard per consentire lo sviluppo di ricerche omogenee nei vari Paesi dove risultano avviate indagini specifiche;

da notizie di stampa si è appreso che accertamenti sulla presenza di acrilammide negli alimenti sono in corso anche presso l'Istituto Superiore di Sanità e l'Istituto nazionale di ricerca sulla nutrizione;

il consumo degli alimenti in questione è particolarmente diffuso, in particolare fra gli adolescenti, ed appare pertanto opportuno informare adeguatamente, in via precauzionale, i consumatori in ordine ai rischi ed alle risultanze delle ricerche in merito,

si chiede di conoscere:

lo stato e le risultanze delle ricerche in ordine alla presenza di acrilammide negli alimenti avviate presso l'Istituto Superiore di Sanità e l'Istituto di ricerca sulla nutrizione;

se non si ritenga opportuno disporre l'avvio, in via precauzionale ed in attesa della definizione di eventuali direttive di legge, di una campagna informativa rivolta a segnalare la necessità di limitare consumi alimentari che possono risultare nocivi per la salute.

(4-03124)

(10 ottobre 2002)

RISPOSTA. – La Direzione Generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute ha contattato l'Istituto Superiore di Sanità e l'Istituto Nazionale di Ricerca sulla Nutrizione per avere informazioni sulle risultanze delle ricerche condotte da tali Istituti in merito alla presenza di acrilammide negli alimenti.

L'Istituto Superiore di Sanità ha fatto presente che è in fase di ultimazione un apposito documento al riguardo.

L'Istituto Nazionale di Ricerca sulla Nutrizione ha avviato ulteriori accertamenti al fine di poter valutare più correttamente il livello di rischio per la salute pubblica connesso alla presenza di tale contaminante negli alimenti.

La formazione di acrilammide in alimenti cotti in determinate condizioni è stata denunciata dalle autorità svedesi nell'aprile 2002.

In particolare, alti livelli di acrilammide sono stati rilevati in alimenti a base di patate o cereali, fritti o cotti ad elevate temperature, ma non negli alimenti bolliti.

Tali risultati, confermati in studi effettuati da altri paesi europei (Norvegia, Svizzera e Regno Unito) e dagli U.S.A., sono stati presi in esame a livello comunitario ed internazionale (Opinione del Comitato Scientifico sugli Alimenti della Commissione Europea del 3 luglio 2002 e Conclusioni della Consultazione di Esperti FAO/OMS del 26-27 giugno 2002).

Considerando che l'acrilammide è stata classificata nel 1994 dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) come «cancerogeno probabile per l'uomo» (categoria 2A) è altamente auspicabile una riduzione dei suoi livelli di formazione negli alimenti, anche se non è ancora stata stabilita con certezza la reale rilevanza dei suoi effetti tossici nell'uomo.

È opportuno, comunque, sottolineare che il rischio derivante dalla presenza di acrilammide negli alimenti è problema di recente attualità (aprile 2002). Nulla si conosceva a quella data circa i meccanismi di formazione, la biodisponibilità, l'influenza dei processi di produzione, l'esposizione, etc.

Gli stessi dati tossicologici disponibili si riferivano all'acrilammide in forma libera e non neoformata negli alimenti.

Conseguentemente O.M.S., U.E. e tutti i paesi industrializzati stanno al presente programmando progetti di ricerca ad approccio multidisciplinare per acquisire informazioni.

Il Ministero della salute, dopo l'acquisizione dei suddetti documenti, provvederà a diramare una nota informativa a tutte le regioni, con le opportune indicazioni volte a tutelare la salute dei consumatori.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

CURSI

(17 febbraio 2003)

EUFEMI. – *Ai Ministri delle comunicazioni, per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

dipendenti delle Poste prima della trasformazione in S.p.A. sono stati posti in posizione di comando presso Regioni anche a Statuto Speciale ed enti pubblici con attribuzioni e mansioni diverse rispetto al lavoro svolto alle Poste con conseguente riconoscimento dei relativi emolumenti previsti dalla legge;

ogni singola Amministrazione si è fatta carico della spesa e, per le funzioni svolte, oltre a restituire alle Poste le spese sostenute per il dipendente, in base alla legge regionale e nazionale che riguarda gli uffici di diretta collaborazione dell'Assessore e dei Ministri e Sottosegretari ha concesso una differenza stipendiale in quanto, per legge, così come avviene per i segretari particolari dei Ministri e Sottosegretari anche per gli Assessori regionali, il Segretario Particolare gode di una retribuzione pari a quella di dirigente di seconda fascia;

sulla differenza stipendiale sono state operate trattenute ai fini previdenziali e assistenziali sia a carico dell'Amministrazione che del dipendente e le stesse sono state versate in conto corrente all'IPOST, Ente di Previdenza delle Poste, che avrebbe dovuto impinguire i contributi versati direttamente delle Poste;

il dipendente, ai sensi della normativa vigente, dovrebbe godere, a tempo opportuno, del trattamento pensionistico in base alle contribuzioni versate all'Istituto di previdenza;

l'IPOST ritiene di non dovere ricongiungere i contributi previdenziali versati sulla differenza stipendiale con quelli ordinari versati dalle Poste sullo stipendio in godimento presso l'Amministrazione Postale;

l'Istituto Postelegrafonici in disprezzo alla legge sulla trasparenza sonnecchia nel comunicare e trasmettere senza giusta causa gli estratti conto assicurativi e previdenziali a coloro i quali per mobilità ai sensi di norme di legge sono transitati ad altre amministrazioni pubbliche e pertanto è da ritenere che le schede personali degli ex dipendenti delle Poste non sono state aggiornate nel tempo e non sono state operate le ricongiunzioni dei contributi ordinari versati dalle Poste e quelle operate da Enti Pubblici su differenze stipendiali e oneri accessori per i comandati e distaccati,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare e cosa si intenda fare per l'applicazione corretta della norma per evitare che contributi previdenziali versati non producano alcun effetto ai fini del conteggio finale che determinerà l'importo della pensione che potrà essere calcolata in maniera contributiva.

(4-02440)

(18 giugno 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'Istituto postelegrafonici ha provveduto, in ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 1, comma

6, della legge 17 agosto 1995, n. 335, all'invio a tutto il personale dipendente dalla società Poste italiane delle schede contributive.

Tali schede sono state elaborate sulla base dei dati contabili forniti dal datore di lavoro che, anche per il personale in posizione di comando presso altre Amministrazioni, è la suddetta società, la quale è tenuta a darne comunicazione all'Istituto stesso.

Si sottolinea, inoltre, che l'articolo 2, comma 9, della legge n. 335 del 1995, nel richiamare l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con effetto innovativo sulla precedente disciplina, ha introdotto per il datore dei lavoro il criterio di dichiarare, ai fini imponibili, tutto ciò che il lavoratore riceve in dipendenza del rapporto di lavoro.

L'Ipost, pertanto, quale ente previdenziale del personale postelegrafonico, nei casi in cui riceve da parte delle Amministrazioni competenti ulteriori informazioni relative ai versamenti contributivi concernenti il personale in posizione di comando, provvede d'ufficio all'integrazione delle suddette schede, sulla base dei dati in proprio possesso, attenendosi al disposto dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995 che prevede comunque l'invio con cadenza annuale.

La temuta situazione di grave pregiudizio che l'Ipost verrebbe a creare nei confronti del personale in posizione di distacco di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame appare, pertanto, priva di fondamento in quanto l'Istituto postelegrafonico, attraverso strumenti diversi dalla semplice acquisizione di dati da parte del datore di lavoro, nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, si è attivato d'ufficio al fine di acquisire la necessaria documentazione probatoria.

Ed, invero, l'Ipost ha riferito di aver più volte sollecitato, già a decorrere dall'anno 1999, le Amministrazioni presso le quali è venuto a conoscenza dell'esistenza di personale in posizione di comando, al fine di ottenere le comunicazioni relative alle ritenute previdenziali effettuate sulle competenze accessorie o sulle differenze retributive corrisposte al personale in questione ed il relativo versamento.

Stando a quanto comunicato dal medesimo Ipost si significa che a seguito della segnalazione di omessi o errati versamenti delle ritenute previdenziali sopra citate, effettuati presso altri Istituti previdenziali, la società Poste ha provveduto a comunicare alle Amministrazioni interessate di procedere alla regolarizzazione della posizione contributiva del personale in posizione di comando anche con riferimento a situazioni pregresse, dandone tempestiva comunicazione all'Ipost

Da quanto sopra esposto si evince dunque il comportamento attivo tenuto dall'Ipost, improntato ai principi di efficacia ed efficienza, a tutela dell'interesse dei lavoratori e del fondo di previdenza stesso.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(18 febbraio 2003)

FORCIERI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

una parte significativa della provincia spezzina, comprendente la città di Sarzana e diversi altri comuni delle Valli del Magra e del Vara, non risulta essere coperta dal segnale televisivo che consente di ricevere la programmazione regionale ligure di Rai Tre;

che la questione, già evidenziata diversi anni fa, non ha avuto alcun riscontro da parte dell'Azienda televisiva pubblica cosicché circa 50 mila cittadini sono privati della possibilità di guardare i telegiornali regionali liguri e non sono quindi informati di quanto accade nella loro regione;

che inoltre una parte di quei cittadini non possono neppure seguire le programmazioni nazionali delle reti Rai Uno e Rai Due;

considerato che:

la terza rete dovrebbe avere la peculiare funzione di promuovere e valorizzare le diverse realtà culturali e sociali esistenti a livello locale e che per questo i cittadini, nel pagare il canone, si attendono con giusta ragione di poter seguire le notizie che riguardano la propria realtà regionale;

che alcune Amministrazioni locali coinvolte dal disagio hanno prospettato la possibilità di avviare azioni legali contro l'Azienda televisiva pubblica per interruzione di servizio pubblico e appropriazione indebita;

visto che il Direttore Generale della Rai Saccà, riconoscendo quanto sopra riportato, ne attribuisce la responsabilità all'autorità di Governo che non provvede a dotare l'Azienda di una nuova frequenza all'uopo necessaria e si riserva di valutare altre ipotesi per risolvere il problema,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione illustrata e del disagio che ne deriva a migliaia di cittadini-contribuenti e quali provvedimenti intenda assumere per porvi rimedio;

se, nell'esercizio dei suoi poteri di indirizzo, intenda o meno operare per potenziare sia le strutture tecniche che le risorse umane della sede regionale ligure della Rai, anche istituendo sedi redazionali nelle diverse province, dando così forza ai progetti di regionalizzazione del servizio televisivo finora rimasto solo sulla carta.

(4-02903)

(17 settembre 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale ed il potenziamento delle sue sedi tramite strutture tecniche e risorse umane.

Quanto alle questioni sollevate inerenti alla copertura, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interpellare la concessionaria RAI la quale ha riferito che buona parte delle Valli del Magra e del Vara si trova in posizione di schermatura orografica rispetto agli impianti ubicati in Liguria per cui vengono ricevuti con buona qualità sol-

tanto i segnali televisivi emessi dagli impianti toscani di Monte Serra e Carrara Santa Lucia, che trasmettono l'informazione regionale toscana.

Al fine di ovviare a tale situazione la RAI ha precisato che è stata prevista, presso la postazione di Carrara Santa Lucia, la realizzazione di un impianto specifico per la programmazione regionale ligure. Sulla relativa richiesta di autorizzazione presentata nel novembre 1998 l'Ispettorato territoriale della Liguria, a seguito delle verifiche tecniche di compatibilità elettromagnetica, ha espresso il proprio parere negativo per problemi interferenziali isocanali con altri utilizzatori dello spettro radioelettrico.

In proposito si fa presente che questo Ministero, in data 24 marzo 1999, ha invitato la RAI a presentare un nuovo progetto: a tutt'oggi non risulta pervenuta alcuna nuova richiesta.

Per quanto concerne la copertura del servizio TV3 regionale in Liguria, la concessionaria ha comunicato che esso è pari al 97,1 per cento e pertanto in linea con l'articolo 16, comma 1, del contratto di servizio, che prevede il raggiungimento di un grado medio di copertura regionale prossimo al 97 per cento della popolazione.

Riguardo alla lamentata carenza dei servizi TV1 e TV2 in alcuni centri abitati della zona, la RAI ha dichiarato che tali problematiche di copertura vanno annoverate tra le inevitabili piccole lacune che su tutto il territorio nazionale si presentano in quelle zone di particolare conformazione orografica.

Infine, si precisa che il Comune di Sarzana (La Spezia) ha attivato dal 23 gennaio 2002 un impianto ripetitore dei programmi delle concessionarie televisive, sia private che pubblica, a seguito di autorizzazione - rilasciata dall'Ispettorato territoriale della Liguria - richiesta ai sensi dell'articolo 43-*bis* della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), che consente ai Comuni, alle Comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali di richiedere a questo Ministero l'autorizzazione ad installare ed esercire impianti per ripetere i programmi delle emittenti televisive.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(18 febbraio 2003)

GUBETTI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso:
che l'Ufficio del Tribunale di Napoli, Settore Penale, è diviso in Sezioni semispecializzate;

che è stata disposta la semispecializzazione anche i reati contro la pubblica amministrazione per cui solo alcune Sezioni hanno la cognizione dei reati suddetti;

che le Sezioni che si occupano di reati contro la pubblica amministrazione sono la V Sezione Penale e la XI Sezione Penale;

che a queste Sezioni risultano assegnati prevalentemente giudici esponenti di spicco della corrente di Magistratura Democratica;

che l'assegnazione delle materie alle singole Sezioni del Tribunale di Napoli, Settore Penale, è stata effettuata attraverso un combinato sistema di richiesta e di «successiva estrazione»;

che il modello della semispecializzazione delle Sezioni del Tribunale di Napoli, Settore Penale, è stato predisposto soprattutto da magistrati fortemente schierati (dr. Menditto di Magistratura Democratica e dr. Aghina dei Movimenti Riuniti);

che relatore della proposta dinanzi al Consiglio Giudiziario della Corte di Appello del Tribunale di Napoli è stato lo stesso dr. Menditto, che non si è astenuto al momento della votazione, pur essendone – di fatto – uno degli ideatori;

che le tabelle organizzative del Settore Penale del Tribunale di Napoli, previo parere favorevole del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello del Tribunale di Napoli, sono state approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura;

che il CSM non aveva approvato la specializzazione, pur proposta, dell'Ufficio GIP, in quanto priva di fondamento normativo;

che il CSM ha, però, approvato l'assetto organizzativo dell'ufficio GIP denominato di giustizia «a punti»,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga che:

il sistema adottato presso il Tribunale di Napoli, Settore Penale, permetta di accentrare in mano a pochi giudici tutta la gestione dei processi aventi ad oggetto reati contro la pubblica amministrazione;

il modulo organizzativo, in ogni caso, contrasti con il principio del giudice naturale così come previsto dall'articolo 25 della Costituzione;

il modello tabellare prescelto leda o risulti essere incompatibile con il principio dell'imparzialità della giurisdizione;

il cosiddetto sistema di «giustizia a punti» non consenta la preordinazione ed il controllo dell'assegnazione degli affari;

il sistema determini uno squilibrio nelle assegnazioni tra i magistrati dell'ufficio, non consentendo un'equa distribuzione del lavoro.

Si chiede infine di conoscere se si intenda avviare un'indagine e/o un'ispezione ministeriale sulla vicenda dinanzi riportata.

(4-01214)

(22 gennaio 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, per quanto concerne in particolare la segnalata specializzazione delle Sezioni V e XI del Tribunale di Napoli investite della cognizione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, si osserva che trattasi di profilo che attiene all'organizzazione interna all'ufficio giudiziario non valutabile disciplinarmente, tanto più a fronte di un assetto tabellare ritualmente approvato dal competente Consiglio Giudiziario.

Analogamente, l'appartenenza di un magistrato ad una determinata corrente appare del tutto influente sotto il profilo disciplinare, trattandosi di una scelta frutto di libera autodeterminazione consentita *ex lege*.

Corretto, infine, può ritenersi l'operato del dottor Menditto, il quale, avendo partecipato alla redazione dell'originario progetto tabellare, si è astenuto in sede di approvazione della relativa proposta, mentre è stato relatore della successiva proposta, il cui contenuto non era del tutto identico a quello precedente.

In ogni caso si deve evidenziare che si tratta di attività amministrativa, non riconducibile dunque all'esercizio delle funzioni giudiziarie e rispetto alla quale, di conseguenza, non può prospettarsi alcuna violazione dei doveri di imparzialità disciplinarmente valutabile.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(18 febbraio 2003)

IERVOLINO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che la strada statale n. 268 del Vesuvio versa in uno stato di totale abbandono;

che per la mancata manutenzione ordinaria del manufatto le sterpaglie hanno invaso la sede stradale e coperto la segnaletica verticale;

che in prossimità dello svincolo per Boscoreale-Poggiomarino in direzione di Napoli una grossa area di parcheggio è stata adibita a discarica di carcasse di pneumatici di automezzi pesanti;

che le piazzole di sosta nel tratto Poggiomarino-Scafati in entrambi i sensi di marcia fungono da deposito di sacchetti di rifiuti domestici;

che sulla cuspide di un bivio nei pressi di Ottaviano mancano da più di otto mesi i segnali direzionali;

che il progetto di raddoppio della strada statale n. 268 del Vesuvio è stato completamente accantonato, nonostante potesse rappresentare una importante via di fuga relativamente al rischio Vesuvio per l'innesto con l'autostrada A3 nel territorio del comune di Angri,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti concreti intenda adottare il Governo per ovviare al totale abbandono in cui versa la strada statale n. 268 del Vesuvio e alle gravissime ripercussioni che per il mancato ampliamento della stessa deriverebbero per i circa 600.000 abitanti dell'area vesuviana.

(4-02954)

(19 settembre 2002)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione indicata in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade, interessato al riguardo, fa presente che la strada statale n. 268 «del Vesuvio» è interessata da lavori di manutenzione ordinaria e che sono in corso interventi di pulizia delle banchine e rappezzatura del piano viabile.

L'ANAS riferisce che la segnaletica è in buono stato di conservazione e sono stati integrati i segnali verticali mancanti in quanto danneggiati da incidenti.

La suddetta statale è interessata, altresì, da lavori straordinari, consistenti nel raddoppio della tratta Napoli-Ottaviano (2° lotto) e della tratta Ottaviano-San Giuseppe Vesuviano (1° lotto).

Attualmente, è in corso la progettazione del 2° lotto, propedeutica all'appalto, che si concluderà presumibilmente entro la fine del corrente anno.

I lavori del 1° lotto e quelli del completamento della tratta Scafati-Angri (lotto ex CIPE) sono stati entrambi oggetto di provvedimento di rescissione contrattuale dopo l'aggiudicazione.

L'ente stradale informa, inoltre, che è in corso la revisione dei progetti, anche in relazione alla normativa sopravvenuta, che dovrebbe concludersi entro la prima metà del 2003.

Nel Piano Triennale 2002-2004 sono previsti i seguenti finanziamenti:

Meuro 22,724 per raddoppio lotto 2° - stralcio 2° (dal km. 0+607 al km. 11 + 607);

Meuro 7,747 per completamento 1° lotto (dal km. 0 + 000 al km. 11 + 607).

In merito al problema dei rifiuti, l'ANAS fa conoscere che sono state interessate le Prefetture di Napoli e Salerno affinché si attivino e promuovano un tavolo di concertazione per la risoluzione del problema, già più volte denunciato dal Compartimento della viabilità di Napoli anche alle Autorità Giudiziarie competenti per territorio.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(7 febbraio 2003)

MURINEDDU, PIATTI, FLAMMIA, VICINI. – *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali.* – Considerato che la stampa italiana ha diffuso in data odierna l'allarmante notizia che in Campania la Procura della Repubblica ha effettuato numerosi arresti tra commercianti, veterinari e altri soggetti della filiera carne per avere macellato e commercializzato animali affetti da gravi patologie provenienti da altri Paesi dell'Unione;

accertato che gli animali sarebbero stati tenuti in vita, fino al momento della macellazione mediante la somministrazione di *cocktail* di anabolizzanti, antibiotici, cortisonici eccetera per mascherare la presenza di malattie gravissime quali la Bse, la *blue tongue*, l'afta epizootica e la tubercolosi;

visto che la notizia della immissione clandestina di carni macellate e di animali vivi nel mercato nazionale non è un fatto nuovo, tant'è che è stata oggetto di diversi interventi parlamentari e di documentati articoli di

stampa senza che le autorità di Governo abbiano dato seguito alla predisposizione di una efficace quanto tempestiva attività di controllo e di repressione,

gli interroganti chiedono di sapere:

se oggi i Ministri competenti siano in grado di conoscere le dimensioni effettive e le complicità che alimentano questo fenomeno criminale;

da quanto tempo, con quali mezzi e con quante unità operative il Governo intenda far fronte al traffico clandestino delle carni infette, dal momento che la sua estensione e il suo radicamento negli ambienti malavitosi inducono a pensare che il problema finora sia stato sottovalutato e considerato marginale;

se tra la popolazione dell'area investita più intensamente dal fenomeno siano comparse in modo statisticamente significativo patologie umane riportabili alla ingestione di carni di animali malati.

(4-03328)

(12 novembre 2002)

RISPOSTA. – A seguito della eliminazione dei vincoli doganali tra i Paesi dell'Unione europea, si è realizzata la libera circolazione delle merci, compresi gli animali da carne.

I capi bovini oggetto di scambi comunitari vengono scortati da una documentazione sanitaria, rilasciata dal Paese di origine degli animali, attestante che essi sono indenni da malattie infettive.

Del documento fanno parte integrante anche:

le cedole identificative dei capi bovini (contenenti i dati riferiti ai marchi auricolari, età dell'animale ed altri estremi genealogici);

il passaporto bovino.

Nel nostro Paese, il controllo igienico-sanitario delle carni viene effettuato dai medici veterinari del Servizio Sanitario Nazionale, i quali operano sulla base di una legislazione molto dettagliata ed armonizzata in tutti i Paesi dell'Unione Europea e sono in grado di garantire elevatissimi livelli di sicurezza dell'alimento carne.

Essi sono tenuti ad eseguire, anzi tutto, una serie di verifiche e di controlli sugli animali vivi importati e sulla regolarità della relativa documentazione di scorta.

I controlli riguardano, altresì, l'intera filiera produttiva dell'alimento carne e sono particolarmente accurati alla macellazione, consentita esclusivamente nei mattatoi autorizzati e sottoposti a controllo veterinario.

Ogni animale condotto al macello è identificato da uno specifico contrassegno auricolare ed accompagnato da apposita documentazione, che permette di risalire all'allevamento di provenienza, sia esso nazionale od estero.

Tale documentazione attesta anche che gli animali non provengono da zone sottoposte a restrizioni della movimentazione del bestiame a causa di malattie infettive, e che non sono stati trattati con farmaci vietati, ov-

vero sottoposti a terapie tali da determinare la presenza di residui di farmaci nelle carni.

Prima della macellazione, il veterinario pubblico procede alla visita «ante mortem», per verificare lo stato di salute di ogni animale, in modo da escludere dalla macellazione quei soggetti che presentano malattie tali da renderne inadatte al consumo le carni.

Una volta accertate le perfette condizioni sanitarie, gli animali vengono macellati sotto il controllo del veterinario pubblico, che esegue anche la visita «post mortem» esaminando ogni carcassa, gli organi ed i visceri.

Quando tutti i controlli effettuati hanno fornito esito favorevole, il veterinario pubblico appone la bollatura sanitaria a garanzia della sicurezza igienico-sanitaria delle carni licenziate al consumo.

La problematica dell'eventuale presenza di residui di farmaci nelle carni viene gestita attraverso un piano di sorveglianza, che prevede la ricerca programmata di una serie di sostanze pericolose su diverse matrici da prelevare anche al macello.

Il veterinario pubblico, altresì, può effettuare autonomamente campionamenti, qualora abbia il sospetto di trattamenti illeciti.

Il materiale a rischio specifico per la Encefalite Spongiforme Bovina (BSE) viene completamente asportato nel macello, escluso dal consumo umano e avviato in appositi impianti di smaltimento, anch'essi sotto controllo veterinario pubblico.

La rintracciabilità di tale materiale a rischio specifico, dalla produzione fino allo smaltimento, è assicurata da un collaudato flusso informativo fra i servizi veterinari pubblici.

Nei piani nazionali di risanamento del bestiame da malattie infettive, quali la tubercolosi e la brucellosi, è previsto che gli animali riscontrati infetti a seguito di prove allergiche o indagini di laboratorio debbano essere obbligatoriamente macellati entro un termine stabilito.

Questi animali vengono avviati sotto vincolo sanitario ad un determinato macello, previa comunicazione al veterinario responsabile dell'impianto.

La loro macellazione viene effettuata separatamente da quella degli altri animali e sono previste procedure ispettive ancora più rigide, in modo da escludere sicuramente la presenza nelle parti edibili degli agenti delle suddette malattie infettive.

Pertanto, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, è impossibile ipotizzare un contagio umano attraverso le carni di tali animali.

In talune aree del territorio nazionale si sviluppano attività criminali che affliggono gravemente il settore produttivo delle carni con rilevanti ripercussioni di carattere igienico-sanitario.

Per tale ragione, a seguito delle disposizioni impartite dal Ministero della salute allo scopo di garantire la tutela dei consumatori, a partire dal gennaio 2001, i Carabinieri per la sanità hanno intensificato i controlli lungo tutta la filiera delle carni, dagli allevamenti fino agli spacci di vendita al dettaglio, interessando anche il settore mangimistico.

Fino al 13 dicembre 2002, i Carabinieri hanno effettuato 20.459 ispezioni, ponendo sotto sequestro 226.122 capi di bestiame e 576 attività commerciali (allevamenti, stabilimenti di produzione, esercizi di vendita).

L'atto ispettivo in oggetto fa riferimento all'operazione denominata «Meat Guarantor», condotta da militari appartenenti al Gruppo Carabinieri A.S. di Napoli.

A seguito delle indagini espletate, che hanno portato all'esecuzione di 37 ordinanze di custodia cautelare e 9 misure interdittive, è emerso che l'anello debole di tutta la filiera del settore carni è, nel caso specifico, rappresentato dall'illecita attività svolta da alcuni Veterinari delle ASL, cioè proprio da coloro che «per legge» sono preposti ai controlli poc'anzi ricordati.

Infatti, il ruolo di tali veterinari pubblici è risultato essenziale per l'attività del sodalizio criminoso, consentendo:

la compilazione di nuovi certificati sanitari di provenienza, con relative cedole identificative e passaporti, sui quali veniva falsificata la data di nascita dei bovini di provenienza comunitaria, al fine di evitare i previsti controlli anti-BSE;

la macellazione di animali infetti o in qualche caso morti, provenienti da allevamenti italiani coinvolti nelle indagini;

lo spostamento dalle aziende di animali sottoposti a vincolo sanitario per malattie infettive (Blue tongue, afta epizootica, tubercolosi bovina enzootica, etc.).

L'organizzazione criminosa scoperta in Campania ha ramificazioni a livello nazionale ed in Paesi comunitari.

Essa mirava alla raccolta di animali privi di garanzie sanitarie, di animali malati (positivi per tubercolosi e/o brucellosi) o non correttamente identificati e alla loro commercializzazione per la successiva macellazione in due macelli siti nelle province di Avellino e Napoli.

Inoltre, al fine di occultarne lo stato sanitario e per favorirne l'incremento ponderale, gli animali venivano sottoposti a trattamenti illeciti con farmaci e sostanze ed azione ormonale o antiormonale.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato Centrale Repressione Frodi, effettua anch'esso dei controlli lungo la filiera (specie presso i laboratori di sezionamento dei supermercati e le macellerie), in alcuni casi in collaborazione con i veterinari, allo scopo di verificare l'attuazione delle disposizioni nazionali e comunitarie che disciplinano la produzione nel settore delle carni per quanto riguarda l'etichettatura (Regolamenti comunitari nn.1760/2000 e 1825/2000 e decreto ministeriale 30 agosto 2000).

Nel caso di questi controlli, vengono ispezionate le carni presenti nelle celle frigorifere e nei banchi di vendita ed è esaminata la relativa documentazione commerciale e sanitaria, al fine di verificare la corrispondenza delle indicazioni tra tale documentazione e la cartellinatura apposta sulle mezzene e sui quarti interi, nonché le etichette applicate ai tagli.

I controlli effettuati non hanno evidenziato, finora, fenomeni significativi di illegalità, in quanto la gran parte degli operatori del settore rispet-

tano sostanzialmente i vigenti obblighi di etichettatura; le irregolarità accertate sono imputabili ai piccoli esercenti.

L'Ispettorato, nella consapevolezza dell'importanza di garantire nel settore una corretta informazione al consumatore, intende proseguire ed implementare nel 2003 le proprie attività di controllo, che potrebbero consentire di rilevare anche i gravi fenomeni segnalati nell'atto parlamentare.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

CURSI

(17 febbraio 2003)

PIANETTA, CICOLANI, SANZARELLO, PESSINA, FABBRI, SCOTTI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che l'11 giugno 1997 è stata rinnovata, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per l'informazione e l'editoria) e la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la predisposizione di programmi televisivi e radiofonici in lingua francese destinati alla regione Valle d'Aosta;

che ai sensi della suddetta convenzione la RAI si impegna a produrre e diffondere trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese per la regione Valle d'Aosta nella misura di 110 ore annue di trasmissioni radiofoniche in lingua francese e di 78 ore annue di trasmissioni televisive in lingua francese;

che ai sensi della suddetta convenzione la Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per l'informazione e l'editoria) corrisponde alla RAI un corrispettivo annuo di svariati miliardi, il cui ammontare è stato aggiornato con periodicità annuale,

si chiede di sapere:

se siano state rispettate le ore di programmazione indicate in convenzione (110 ore annue di trasmissioni radiofoniche in lingua francese e 78 ore annue di trasmissioni televisive in lingua francese) e se siano stati effettuati controlli, sia quantitativi sia qualitativi; in caso affermativo, quale soggetto (o ente) li abbia effettuati e secondo quali modalità;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che una congrua parte dei programmi diffusi dalla RAI in Valle d'Aosta non sono oggetto di autoproduzione, bensì si tratta di prodotti acquistati o scambiati con emittenti estere, fatto questo che contempla una palese violazione o, quantomeno, un'elusione della convenzione citata in premessa;

se sia a conoscenza del fatto che nel conteggio del monte-ore sono inclusi diversi servizi realizzati in dialetto franco-provenzale, mentre la convenzione fa esclusivo riferimento alla lingua francese;

quale corrispettivo sia stato versato alla RAI per l'esercizio 2001 e se siano state applicate le clausole penali previste per i mancati adempimenti;

se, alla luce delle citate inadempienze, non ritenga che sussistano i presupposti per la risoluzione dell'accordo o, quantomeno, per una sostan-

ziale rinegoziazione delle condizioni e delle modalità delle prestazioni convenute;

se non ritenga che la situazione sopra descritta evidenzii un'assenza originaria dei presupposti sostanziali posti a fondamento della convenzione stessa.

(4-01980)

(16 aprile 2002)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, attribuisce la materia dei controlli sulla programmazione della RAI Radiotelevisione italiana s.p.a. alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo, tuttavia, di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame non si è mancato di interpellare la concessionaria RAI la quale ha precisato che la convenzione stipulata l'11 giugno 1997 con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 1997, fissa all'articolo 5, comma 1, il corrispettivo annuo da corrispondere alla RAI non superiore a lire 3.934.030.880 (lire 3.782.722.000 + IVA), pari a euro 2.031.757,39.

La somma annuale erogata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per le trasmissioni di cui trattasi non si è discostata, dal 1997 ad oggi, da tale cifra.

In merito alla quantificazione delle ore di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese, la RAI ha dichiarato che la programmazione è stata effettuata secondo quanto previsto in convenzione.

L'articolo 5, comma 3, della convenzione dispone che l'Ispettorato territoriale per il Piemonte e la Valle d'Aosta di questo Ministero provveda ad inviare annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri una dichiarazione attestante l'effettività delle trasmissioni in argomento.

Circa la tipologia della programmazione si fa presente che la RAI annualmente predispose il piano di massima delle trasmissioni in lingua francese con l'indicazione dei contenuti, delle modalità di realizzazione, reti di diffusione e orari di trasmissione, che viene inoltrato, entro il mese di novembre, alla Presidenza del Consiglio dei ministri affinché quest'ultima possa verificarne la rispondenza alle finalità previste dalla legge n.103 del 1975 con particolare riferimento alle specifiche esigenze delle popolazioni interessate. La Presidenza, sentita la Regione autonoma Valle d'Aosta, comunica alla RAI, entro un mese dalla data di ricezione del piano medesimo, le eventuali proprie osservazioni.

Per quanto concerne l'attuazione di una parte della programmazione con prodotti acquistati o scambiati con emittenti estere, si rileva che il piano prevede l'impegno della sede regionale RAI a sviluppare «le produzioni che valorizzino sia le risorse interne, sia la creatività di prodotti pre-

senti sul territorio» e la prosecuzione, in un'ottica transfrontaliera, dei rapporti di collaborazione con France 3 Grenoble.

Infine, per quanto riguarda l'applicazione di penali, si fa presente che non si sono ravvisati inadempimenti delle fattispecie indicate nell'articolo 8 della convenzione.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(21 febbraio 2003)

STIFFONI, FRANCO Paolo, VANZO, AGONI, CHINCARINI, CORRADO, CALDEROLI, PEDRAZZINI, TIRELLI, BOLDI, PERUZ-ZOTTI, MONTI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che il Procuratore della Repubblica di Verona Dott. Guido Papalia, in data 24 ottobre 2001 con atto n. 01/11591 R.G.N.R., ha sottoposto ad indagine sei cittadini veronesi perché ritenuti responsabili del reato agli articoli 110 del codice penale e 3, comma 1, lettera a) della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come modificato dall'articolo 1 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per aver avviato una raccolta di firme contro lo stazionamento di zingari nel territorio comunale;

considerato che con queste iniziative la Magistratura veronese vuole di fatto impedire la libera espressione politica di cittadini esasperati dai reiterati eventi delittuosi posti in atto appunto da componenti di etnie Rom e Sinti, come d'altronde ampiamente e quotidianamente riportato dalla stampa locale, e da diffusi convincimenti popolari,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per garantire la libertà di espressione e pensiero secondo quanto stabilito dalla Carta Costituzionale.

(4-00944)

(21 novembre 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, premesso che uno dei punti fondamentali del programma di Governo è costituito dalla depenalizzazione di una fitta serie di reati di opinione, si rappresenta che è in corso la riscrittura del codice penale e di alcune leggi speciali riguardanti reati in cui la linea di confine tra atto compiuto e pensiero espresso è piuttosto sfumata.

La materia è stata affrontata dalla Commissione ministeriale presieduta dal dottor Carlo Nordio, che procede alla revisione ed alla modifica della normativa del codice penale.

Tuttavia, per consentire una più rapida risposta alle problematiche connesse alla materia dei cosiddetti «reati di opinione» – che, in realtà, si articola su una serie di disposizioni eterogenee, tanto da essere collocate anche sotto titoli diversi del libro II del codice penale – è in fase di predisposizione, da parte di questo Ministero, uno schema di disegno di legge

che, recependo anche i primi orientamenti emersi dai lavori della predetta Commissione, persegue l'obiettivo di pervenire comunque, nel più breve tempo possibile, ad una riforma organica della materia stessa.

Per ciò che concerne, invece, la legge 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetta legge Mancino), contenente misure in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, è in corso un intenso lavoro di elaborazione normativa a livello di Unione europea, dove la delegazione italiana si sta battendo affinché sia garantita ai cittadini europei la libertà di manifestazione del pensiero, anche perché i reati di razzismo e di xenofobia rientrano tra quelli contemplati dal mandato di arresto europeo, a prescindere dalla doppia incriminabilità. In particolare, si sta lavorando per trovare un punto di intesa comune che definisca la fattispecie di tali reati, mantenendo ferme le garanzie costituzionali circa la libertà di espressione di ogni singolo cittadino.

Dopo tale sostanziale contributo alla legislazione europea, potrà quindi porsi mano ad un'attenta rivisitazione, in chiave più liberale, della normativa nazionale in materia, con particolare riguardo alla speciale «legge Mancino».

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(18 febbraio 2003)

STIFFONI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

sabato 19 ottobre 2002 su RAI Uno, nel corso dello spettacolo «Uno di noi», il cantante nonché conduttore principale del programma, Gianni Morandi, si è denudato in trasmissione rimanendo «letteralmente» in mutande;

la scorsa settimana su RAI 2, nella fascia oraria delle 20.30, cosiddetto «prime time» (maggior ascolto), è stato trasmesso un film che per gli argomenti trattati sarebbe stato destinato esclusivamente ad un pubblico adulto e perciò trasmesso in tarda serata. La trama parlava di un chirurgo con moglie e figli che soffriva di seri disturbi della sfera sessuale che lo portavano a ricercare incontri diversi e continui, anche con prostitute. Il film descriveva inoltre l'angoscia della moglie e dei figli che man mano si accorgevano del radicale cambiamento del padre che, solo dopo una terapia psicologica di gruppo, riesce a «disintossicarsi» e a ritornare in famiglia,

l'interrogante chiede di sapere:

per quale motivo per arginare la crisi di ascolti del programma di Morandi nei confronti del concorrente di Canale 5 gli autori abbiano preferito una soluzione talmente scontata e banale, facendo incorrere un grande cantante come Morandi in una tale «caduta di stile», e questo nel programma della RAI più importante della stagione;

se una scelta simile, mettendo in pratica il noto principio del Machiavelli che «il fine giustifica i mezzi», sia corretta per un'emittente che svolge attività di servizio pubblico e riscuote un canone dagli utenti;

se non sarebbe opportuno adottare una linea editoriale basata su una maggiore creatività, ricercando programmi ed autori che offrano garanzie di qualità dei programmi, anziché affidarsi a «carrozzoni» organizzativi, per di più ad altissimi costi, che non hanno più nulla da proporre e non riescono più ad attrarre il pubblico, che evidentemente si è stancato delle solite melasse scontate del sabato sera;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di avvalersi dei poteri a lui spettanti in materia, per far in modo che determinati programmi, sia per la crudezza delle immagini che per la particolarità dei contenuti, vengano programmati in fasce orarie di seconda serata, al fine di evitarne, per quanto è possibile, la visione ai minori.

(4-03214)

(23 ottobre 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo occorre anzitutto precisare che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la programmazione televisiva.

Nel far presente che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'ambito delle proprie attribuzioni verifica il rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori ed allo scopo esercita, su segnalazione o d'ufficio, una continua attività di vigilanza e controllo sulle trasmissioni televisive (art. 1, comma 6, lett. *b*), punti 6 e 13, della legge n. 249/97), si significa che la genericità delle informazioni circa l'avvenuta trasmissione di un film non adatto ad un pubblico minore non ha permesso di effettuare alcun riscontro in proposito.

Ciò premesso si ritiene opportuno rammentare alcune iniziative che, nel futuro, dovrebbero produrre un sensibile miglioramento sia della generale qualità della programmazione televisiva, sia di quella specificamente rivolta ai minori.

Come è noto, in data 29 novembre 2002 è stato sottoscritto dai maggiori operatori del settore (RAI, Mediaset, La 7, associazioni di emittenti private locali) un nuovo codice di autoregolamentazione che, prevedendo per la prima volta poteri sanzionatori da parte del Comitato di controllo nei confronti delle emittenti inadempienti, dovrebbe garantirne una maggiore osservanza da parte degli operatori interessati e dovrebbe riuscire ad ottenere dei concreti risultati entro tempi contenuti.

Tale codice – molto sinteticamente – prevede l'impegno delle emittenti a dare una preventiva ed esauriente informazione relativamente ai programmi che verranno mandati in onda, a trasmettere nell'arco temporale compreso fra le ore 7.00 e le ore 22,30 una programmazione adatta ad una fruizione familiare, a garantire nella fascia oraria 16.00-19.00 una programmazione dedicata ai bambini ed agli adolescenti, i cui conte-

nuti tengano conto delle specificità e dei bisogni della loro età, nonché impegni particolari per ciò che attiene ai messaggi pubblicitari.

Anche il nuovo contratto di servizio – stipulato fra il Ministero delle comunicazioni e la RAI il 23 gennaio 2003 – si è preoccupato di dare risposta a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame ed, invero, gli articoli 3 e 6 del contratto prevedono che l'offerta televisiva da parte della concessionaria pubblica di programmi specificamente dedicati ai minori dovrà essere pari almeno al 10 per cento dell'intera programmazione e dovrà essere garantita nelle fasce di maggior ascolto e nel «prime time» in modo equilibrato in tutti i periodi dell'anno; anche nelle fasce orarie di programmazione non espressamente dedicata ai minori ma adatta ad una visione familiare – vale a dire tra le ore 7 e le 22,30 – la RAI dovrà evitare la messa in onda di programmi di tutti i generi i cui contenuti possano turbare i minori e/o arrecare loro pregiudizio.

Si ritiene pertanto che la sinergia fra il codice di autodisciplina per le emittenti pubblica e private ed il contratto di servizio Ministero delle comunicazioni-RAI dovrebbe consentire un sensibile miglioramento della qualità della programmazione specificamente rivolta ai minori.

Si fa presente, infine, che è stato presentato al Parlamento, in data 25 settembre 2002, un disegno di legge recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della società RAI e delega al Governo per l'emanazione del codice della radiotelevisione» (atto Camera n. 3184) che ribadisce la necessità di rispettare i diritti dei minori, vietando, quindi, la diffusione di scene di violenza gratuita o pornografiche, nonché trasmissioni pubblicitarie che possano indurre a comportamenti nocivi per la salute o possano arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni, vietando, altresì, la trasmissione di pubblicità durante i cartoni animati destinati ai bambini.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(18 febbraio 2003)

VERALDI. – *Ai Ministri delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che Telecom spa ha annunciato la soppressione – da novembre 2002 – del centro regionale di «teleallarme», il quale per le ore diurne verrà trasferito a Palermo e per le ore notturne a Napoli;

che tale misura proietta un'ombra sinistra sul futuro dei dieci dipendenti addetti al servizio di teleallarme, la cui soppressione segue di pochi mesi la chiusura del centro commerciale di Piazza Matteotti, dove lavoravano sei unità, e prelude all'azzeramento di un altro importante reparto, quello degli ascolti giudiziari di Via Madonna dei Gigli che conta nove dipendenti;

che tutti questi ridimensionamenti strutturali inducono a domandarsi quanti degli attuali 1.500 dipendenti Teleecom rimarranno in Calabria, una regione già gravemente penalizzata sul piano occupazionale,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per indurre la Telecom a rivedere i suoi programmi in Calabria e a procedere secondo altre politiche alla razionalizzazione dei suoi uffici che, finora, non ha prodotto un solo occupato in più.

(4-02897)

(17 settembre 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo la Telecom Italia Spa, interpellata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, ha comunicato che il superamento del centro di supervisione allarmi di commutazione di Catanzaro è inserito nel contesto di un ampio processo di riorganizzazione riguardante la ripartizione di competenze tra le strutture di «Regional Operation» e «National Operation».

L'Azienda ha precisato inoltre che, per quanto riguarda la «funzione Rete», l'accentramento della sorveglianza allarmi di commutazione non ha determinato trasferimenti di risorse umane al di fuori della regione Calabria poiché il personale interessato è stato applicato, nella stessa sede di lavoro, in nuove attività di «provisioning centralizzato».

La medesima società, con riferimento agli «ascolti giudiziari», ha comunicato che, sull'intero territorio nazionale, è in corso un processo di riorganizzazione che non implicherà, allo stato, trasferimenti interregionali del personale.

Telecom Italia, infine, riguardo al settore commerciale ha comunicato che la riduzione dei punti vendita s'inserisce in un piano di ristrutturazione che interessa il citato settore e che ha determinato, in data 31 maggio 2002, la soppressione del negozio sociale di Piazza Matteotti e la conseguente ricollocazione nella stessa sede, in altre funzioni aziendali, del personale interessato.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(18 febbraio 2003)

ZANCAN. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

presso la sede del Ministero della giustizia in via Arenula 70 a Roma si stanno conducendo lavori edili per il rifacimento del muro di cinta;

la sede presenta una notevole rilevanza storica ed architettonica;

all'interno del giardino della sede sono radicati esemplari molto importanti dal punto di vista botanico e paesaggistico tra cui uno dei carubi più antichi di Roma;

i lavori edili possono danneggiare gli esemplari testè descritti,

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché venga assicurata la completa salvaguardia e tutela delle alberature presenti all'interno della sede del Ministero della giustizia.

(4-03108)

(9 ottobre 2002)

RISPOSTA. – In data 30 agosto 2002 è stato richiesto dall'Ufficio del Consegnatario della sede ministeriale un urgente sopralluogo ai tecnici del Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio in quanto erano stati notati evidenti problemi di stabilità di alcuni tratti del muro perimetrale esterno, con pericolo per la pubblica incolumità.

I tecnici del Provveditorato riscontravano una situazione di rigonfiamenti e distacchi di materiale lapideo ed attestavano la necessità di un intervento di somma urgenza procedendo, previa autorizzazione di questa Amministrazione, all'affidamento delle opere *ex* articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.

Con relazione tecnico-illustrativa del 5 novembre 2002, il Provveditorato alle Opere Pubbliche rappresentava che, probabilmente, le cause che avevano determinato la situazione sopra descritta erano da attribuirsi alle piante di alto fusto che insistono sul muro, nonché alle precipitazioni atmosferiche quanto mai copiose nello scorso mese di agosto.

Considerata l'impossibilità di una demolizione totale e di una successiva ricostruzione del muro che circonda una area architettonica tutelata e per evitare pericoli di sradicamento delle piante d'alto fusto più vicine ai tratti interessati dai distacchi, i tecnici del Provveditorato hanno ritenuto necessario intervenire nei seguenti modi:

smontaggio ed accantonamento della ringhiera metallica e del rivestimento lapideo (ove non danneggiato) del muro in questione;

ulteriore rinforzo delle piante di alto fusto mediante tiranti metallici (provvisori) in aggiunta a quelli già esistenti;

demolizione parziale della muratura in mattoni pieni, ovvero della parte superiore maggiormente danneggiata, per una altezza di cm. 70 a partire dalla prima zoccolatura in travertino;

rinforzo della parte inferiore (cm 70 di altezza) di muratura in mattoni pieni a tre teste mediante carotaggio e successiva realizzazione, con un interasse di cm. 50, di micropali in calcestruzzo cementizio armato del diametro di cm. 12 e per una profondità di cm. 120 circa;

interposizione di telo antiradici e ricostruzione della parte superiore della muratura in calcestruzzo cementizio armato, in appoggio sul tratto di muratura esistente e con armatura di collegamento con i micropali di fondazione;

rimessa in sito del rivestimento lapideo precedentemente accantonato e posa in opera di nuovo rivestimento in travertino, opportunamente antichizzato, per i tratti irrimediabilmente danneggiati;

rimessa in sito della ringhiera metallica precedentemente accantonata;

riverniciatura delle ringhiere, opere varie di completamento e conseguenziali.

Detti lavori di ristrutturazione del muro perimetrale dell'edificio ministeriale in Via Arenula sono terminati nei tempi contrattualmente previsti.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(18 febbraio 2003)
